

Milano, 3 Apr 2023

Spett.le
Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica VIA
ctva@pec.minambiente.it

p.c.

Ministero della Cultura
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio Servizio V
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID_VIP: 5734] - Procedimento Unico Ambientale relativo al progetto di parco eolico denominato “Bruno”, con realizzazione di 7 aerogeneratori e relative opere di connessione, di potenza complessiva di 42,7 MW da realizzarsi nei Comune di Venosa (PZ) - proponente Millek s.r.l. - Osservazioni al parere MiC prot. 1359-PI acquisito al protocollo MiTE n. 14377 il 01.02.2023.

Spettabili Amministrazioni,
con la presente, Millek s.r.l., con sede legale in Milano, Via Tadino 52 (CF/P.IVA 09702620965) (di seguito la “Società”), in persona del suo legale rappresentante p.t., intende svolgere alcune brevi considerazioni in ordine all’impianto in oggetto, e, in particolare riscontrare il parere negativo (di seguito “Parere”) reso dal Ministero della Cultura (MiC) prot. 1359-PI del 01.02.23 (cfr. **all. 1**), a tal fine evidenziando quelle condizioni che -si ritiene- depongono nel senso della piena compatibilità ambientale del Progetto.

ooo

Preme alla Scrivente evidenziare che l’intento sotteso al presente contributo procedimentale, è quello di pervenire ad una serena valutazione del Progetto, nel pieno spirito di leale collaborazione con le Amministrazioni coinvolte e nella consapevolezza di poter giungere ad un esito positivo del giudizio di compatibilità dell’iniziativa.

ooo

In premessa, vorremmo estendere un apprezzamento per quanto **acclarato nel Parere** con puntuali riferimenti nei diversi paragrafi dal MiC: **l'impianto in oggetto** incluso il cavidotto di connessione, **non ha interferenze dirette con i beni tutelati dal D.lgs 42/2004**, rispettando con ampio margine i buffer previsti dalle normative vigenti.

Il riconoscimento MiC restituisce pregio all'accurato lavoro di posizionamento del layout dell'impianto che ha preso avvio proprio dagli specialisti della tutela del Paesaggio, dell'avifauna e della compatibilità idrogeologica.

Per correttezza, ci ricorre comunque l'obbligo di correggere qualche passaggio fallace del Parere, per meglio evidenziare le caratteristiche del Progetto. In rapida sequenza:

Pag 8:

Quarto "Considerato che"

L'Autorità di Bacino... ha "comunicato la necessità di ottenere integrazioni inerenti alla documentazione progettuale."

E' un errore.

L'Autorità di Bacino, esprimendo il proprio parere favorevole di compatibilità al PAI, non ha chiesto integrazioni ma ha "ritenuto opportuno inserire alcune prescrizioni". (cfr. **all. 2**)

Pag 11

Paragrafo: "*D.Lgs.42/2004...Si segnalano le distanze minime riscontrate...*"

Riga 5: "*Invaso Toppo di Francia... a circa 5,2 Km verso Ovest da WTG 10*"

E' un errore.

Il progetto Bruno è costituito da 7 WTG: Il WTG 10 non esiste.

Anche considerando sia un errore materiale, non si capisce a cosa MiC faccia riferimento.

Pag 11

Riga 6: "*Invaso di Locone... a circa 0,5 Km verso est da WTG 05*"

E' un errore.

Il WTG 05, dista 14 Km dall'Invaso del Locone. (cfr. **all. 3**)

Pag 11

Paragrafo: "*1.2) Beni paesaggistici vincolati... Si segnalano le distanze minime riscontrate...*"

"Vallone Occhiatello... 0,5 Km verso sud da WTG 07"

E' un errore.

Il WTG 07 dista 4.98 Km dal Vallone Occhiatello (cfr. **all. 4**)

"Vallone delle Castagne... a circa 0,5 Km verso sud da WTG 10"

E' un errore.

La distanza tra Vallone delle Castagne e il più prossimo WTG a progetto è 4,98 Km (cfr. **all. 5**)

"Vallone Lampeggiano... a circa 5,4 Km verso ovest da WTG 10"

E' un errore.

Il progetto Bruno è costituito da 7 WTG

Pag 11

Paragrafo: “1.3 D.Lgs 42/04...”

“*Si segnalano le distanze minime riscontrate...*”

“*Boschi pini mediterranei Bpi42g_006*” a circa 300 mt verso sud est da WTG 05”

E' un errore.

La distanza tra WTG 05 e il bosco indicato è pari a 10.97 Km, quindi oltre l'area vasta (cfr. **all. 6**)

Pag 11

“*Querceti mesofili BP142g_004 a circa 400 Km verso sud da WTG 10*”

E' un errore.

A sud dell'impianto ma entro l'area vasta (e non “400 Km” come indicato nel Parere) non ci sono Querceti mesofili

Pag 11

Paragrafo: “1.4) D. Lgs 42/04 art 142... zone gravate da usi civici”

“*Si evidenzia che risulta non consegnato il certificato emesso dall'ufficio regionale preposto...*”

E' una torsione nello sviluppo procedurale attivato dallo stesso MiC.

Con Protocollo MATT. 26656 del 15.03.21, a pag. 2 punto 3, MiC chiedeva una “Attestazione inesistenza usi civici”, cosa che abbiamo disposto tramite (onerosa) Perizia Demaniale che risulta nel Portale MiTE con data 15.11.2021. Dopo 15 mesi MiC definisce la Perizia Demaniale “non esaustiva”. L'asserzione non viene motivata quindi è imponderabile.

Alleghiamo comunque il Certificato emesso dall'Ufficio Regionale preposto. (cfr. **all. 7**)

Pag 12

Primi tre capoversi: *Posta Scioscia; Foragine in Lavello; Carrozze/Cimitero*

Dalle tre aree di interesse archeologico indicate, viene segnalata la distanza dal WTG 10.

E' un errore.

WTG 10 non esiste a progetto

Pag 12

Prima metà: “*Si registra inoltre la presenza dei seguenti Tratturi...*”.

E' un errore.

Come trattato nelle perizie e nella documentazione progettuale agli atti (TAV13_d_D_Lgs_42_04_Tratturi e TAV_19_h_LR_54_15_Tratturi nel Portale Mite dal 15.11.2021), Tratturi, Trattarelli e Regi Traturelli inclusi nell'area vasta, **sono tutti asfaltati e sono stati provincializzati in epoca antecedente al D.M. 22.12.1983**, decreto con il quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali sottoponeva alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale la rete dei Tratturi delle Regioni Abruzzo, Puglia e Basilicata.

Senza dubbio alcuno, **i tratturi indicati nel Parere hanno perso la loro valenza tratturale.**

Pag 12

Paragrafo: 1.6) D.Lgs 42/2004 (...) secondo capoverso “*Tutti gli aerogeneratori di progetto... ricadono all'interno dell'Ager Ofantino, zona di interesse archeologico...*”

E' un errore.

L'Ager Ofantino non è una zona vincolata, come affermato nella nota prot. 9430 del 13.01.21 a firma del **Direttore Generale del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata**, ove, relativamente al PPR, si chiarisce: *“le 5 aree di interesse archeologico (...) costituiscono proposte di delimitazione del PPR in elaborazione (...) che possono essere di dimensioni più ridotte o più ampie (...) che saranno rimesse alla valutazione e alla concertazione con i Comuni e le Comunità interessate. Il Piano non è pervenuto ad un grado di maturazione che possa essere adottato, conseguentemente non sono entrate in funzione le norme ex art. 143 del codice a salvaguardia della perimetrazione. (...) In conclusione la delimitazione delle aree che qui interessano, (...) non crea automaticamente l'obbligo della procedura della autorizzazione paesaggistica”* (cfr. **all. 8**).

Pag 12

Penultimo capoverso: *“Si segnala, inoltre, che tutti gli aerogeneratori (...) sono compresi in un'area contrassegnata dalla presenza di vigneti DOC Aglianico”*

L'asserzione MiC potrebbe indurre ad un'erronea valutazione.

Le distanze tra gli aerogeneratori e i vigneti DOC, sono comprese tra 2,5 Km e 6,8 Km (cfr. **all. 9**). Si evidenzia che l'impiego disinvolto e intermittente dei dispositivi normativi, permette a MiC di non evidenziare che l'allegato A della L.R. n. 54/2015, richiamato nella stessa pagina 12 per segnalare un presunto “buffer” dai centri storici, al Paragrafo 3.2 indica che “i terreni destinati a colture di pregio (...) sono aree dove non è consentita la realizzazione di impianti”.

La distanza documentata dai terreni DOC, conferma la compatibilità del progetto con le prescrizioni normate.

Pag 14

Primo capoverso: *“le fotosimulazioni non contengono in riferimento agli impianti eolici già realizzati (...) le indicazioni su modello e altezza massima ...”*

Il rilievo inconsistente.

Le fotosimulazioni riproducono in scala e con estrema precisione quanto rilevabile sul territorio, permettendo di valutare l'effetto dell'inserimento del progetto in valutazione.

Pag 14

Secondo capoverso: *“in taluni fotogrammi la scelta del punto di ripresa non è ottimale...”*

Il rilievo è paradossale.

La “ripresa non ottimale” è determinata principalmente dalla presenza di ostacoli intermedi di natura antropica e naturale non eliminabili. Molto semplicemente dai punti indicati, l'impianto a progetto non è visibile oppure è appena percepibile per ostacoli intermedi.

Pag 14

Terzo capoverso: *“la rappresentazione di eventuali impianti (...) riportata nell'elaborato (...) non appare esaustiva in quanto non vengono rappresentati (...) impianti in fase di autorizzazione come ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, ID VIP 6033”*

Il rilievo si antepone alla normativa vigente.

La normativa vigente, richiede vengano rappresentate le interferenze con i progetti in esercizio e approvati. Non, viceversa, con quelli in fase di autorizzazione; sarebbe paradossale sostenere e poi denegare il giudizio di compatibilità ambientale affermando che un progetto è *interferente* con altri impianti che non ci sono (!).

Seguendo questa logica, infatti, nessun progetto dovrebbe essere approvato perché tutti interferiscono con tutti anche se, poi, nessuno fosse approvato.

Il medesimo rilievo riferito alla mancata rappresentazione degli impianti in fase di autorizzazione, viene reiterato in tutti i capoversi che seguono a pagina 14, 15 e 17: sottolineiamo siano rilievi non logici quanto difformi dalla normativa vigente in materia di fotosimulazioni, alla quale i progettisti si sono rigorosamente attenuti.

Pag 17

Quinto capoverso: *“dalla strada Statale SS.655 (...) sono visibili 7 aerogeneratori...”*

Il rilievo critico è incomprensibile.

Pagina 17

Settimo e Ottavo capoverso: *“Dal Regio Trattarello...”*

E’ una criticità inesistente

Torniamo a evidenziare siano strade provinciali asfaltate, **provincializzati in epoca antecedente al D.M. 22.12.1983**, decreto con il quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali sottoponeva alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale la rete dei Tratturi delle Regioni Abruzzo, Puglia e Basilicata.

Pag 17

ultimo capoverso: *“Si segnala (...) Invaso del Locone collocato a circa 500 mt dalla WTG 05...”*

E’ un errore

L’Invaso del Locone dista 14 Km dal WTG 05 (cfr. **all. 3**)

Pag 18

Paragrafo: *“Considerato e Valutato (...) Impianti eolici di grande generazione in esercizio...”*

Si segnala che:

l’impianto eolico n. 52 non è in esercizio ed ha VIA e Autorizzazione Unica scadute.

l’impianto eolico n. 56 non è in esercizio ed ha l’Autorizzazione Unica scaduta.

Pag 19

Paragrafo: *“Impianti eolici in corso di istruttoria fortemente interferenti...”*

Quanto rilevato è illogico e si antepone alla normativa vigente.

Come documentato, il nostro progetto rispetta le distanze previste dalle normative vigenti, mantenendo un ulteriore ampio buffer con ogni impianto rilevato da MiC.

In ogni caso e per amore di logica, si evidenzia nuovamente l’illogicità dell’indicare “fortemente interferenti” tra loro, progetti non ancora autorizzati.

Pag 20

Paragrafo: *“Considerato che, con riferimento agli aspetti architettonici...”*

Apprezziamo che MiC abbia evidenziato correttamente la completa assenza di interferenze con i beni Architettonici e il puntuale rispetto della normativa vigente, con particolare attenzione al D.Lgs 42/2004: è stata una delle innumerevoli cautele disposte nell’ubicare gli aerogeneratori a progetto.

Pag 21

Paragrafo: *“Valutato che...”*

Pur ripetendo l’illogico rilievo della mancata verifica di interferenze tra progetti in corso di approvazione, anche in questa pagina apprezziamo che MiC abbia scelto di evidenziare l’assenza di interferenze dirette tra il progetto in esame e i beni Architettonici tutelati dal D.Lgs 42/2004.

Pag 22

Paragrafo: “Considerato che, con riferimento agli aspetti archeologici...”

Seppure risulti inappropriato il salto logico che comprime in un solo luogo “aree direttamente interessate”, “immediate vicinanze” e “area vasta”, apprezziamo che MiC rilevi il margine ben oltre i buffer previsti dalle normative vigenti, che separa ogni aerogeneratore dai siti archeologici indicati: è stata una delle numerose cautele disposte nell’ubicare gli aerogeneratori a progetto che hanno definito un layout solo dopo che gli studi archeologici hanno indicato Basso il rischio archeologico del progetto.

Il richiamo MiC al Codice di Beni culturali, ci permette un’agevole puntualizzazione:

Gli art.li 10 e 13 sono relativi a classificazioni e procedure.

L’art. 45 prevede le Prescrizioni di tutela indiretta e dispone che “Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro” e che, in ogni caso come chiarito di recente dal Giudice amministrativo “Tale tipologia di vincolo, integrando un limite apposto al diritto di proprietà sulla base di apprezzamenti rimessi all’autorità amministrativa competente, deve essere ‘dimensionato’“, e che “Il punto di equilibrio, necessariamente mobile e dinamico, deve essere ricercato – dal legislatore nella statuizione delle norme, dall’Amministrazione in sede procedimentale, e dal giudice in sede di controllo – secondo principi di proporzionalità e di ragionevolezza” (cfr. **Cons. Stato, sez. VI, n. 8167/2022**).

Ciò premesso, considerate le distanze indicate dallo stesso MiC, risulta dimostrato con ogni evidenza che nessuna componente dell’impianto proposto concretamente può “mettere in pericolo l’integrità dei beni” o “danneggiarne la prospettiva, la luce, o alterare le condizioni di ambiente e decoro”.

Di conseguenza, **nessuna delle corrette cautele previste dal Legislatore riguarda il progetto in esame**, che, anzi e come ribadito, si pone ad adeguata distanza di tutela da ogni bene indicato.

Pag 23

Paragrafo: “Rete Tratturale”

E’ una criticità inesistente.

Come sopra riferito e trattato nelle perizie e nella documentazione progettuale agli atti (TAV13_d_D_Lgs_42_04_Tratturi e TAV_19_h_LR_54_15_Tratturi nel Portale Mite dal 15.11.2021), Tratturi, Trattarelli e Regi Traturelli inclusi nell’area vasta, **sono tutti asfaltati e sono stati provincializzati in epoca antecedente al D.M. 22.12.1983**, decreto con il quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali sottoponeva alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale la rete dei Tratturi delle Regioni Abruzzo, Puglia e Basilicata.

Pag 24

MiC si limita a riportare la tabella di relazione tra progetto e L.R. 54/2015.

Lo studio condotto dalla scrivente, ha prodotto una tabella analoga per correlare progetto e beni protetti dal D.Lgs 42/2004, dove si acclara con puntuale sintesi, la **non interferenza tra progetto e ogni bene tutelato** (cfr. **all. 11**)

Pag 25

Paragrafo: “TRATTURI”

Come già riferito e documentato da perizia, i tratturi e i traturelli che insistono nell’area, **sono tutti asfaltati e sono provincializzati in epoca antecedente al D.M. 22.12.1983**, perdendo quindi la valenza tratturale

Pag 25

Paragrafo: “Valutato (...) la realizzazione dell’impianto rappresenterebbe un rischio notevole per il patrimonio locale diffuso rappresentato da siti archeologici”.

L’asserzione non si correla con l’ampio studio archeologico che, con accuratezza e dovizia di particolari emersi da letteratura, sopralluoghi e ricognizioni specifiche, conclude con una indicazione di rischio basso. Forse anche per questa ragione MiC asserisce un poco chiaro “rischio notevole” che non è un indicatore riconducibile a nessuna classificazione presente nella normativa specifica.

Pag 26

Paragrafo: “Beni archeologici”

Abbiamo già evidenziato sia l’incontrastata sintesi di rischio basso, sia il rispetto dei buffer previsti dalle normative vigenti.

Pag 26

Paragrafo: “Beni monumentali”

Evidenziamo il rispetto di ogni bene tutelato, con la sintesi della Tabella agli atti (cfr. **all. 11**)

Pag 27

Paragrafo: “EVIDENZIATO (...) l’impianto non ricade in area idonea”.

L’asserzione MiC potrebbe indurre ad un’erronea valutazione.

Infatti lo stesso D.Lgs 199/2021, art 20 Comma 7, recita:

“Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.”

Le pagine rimanenti si dilungano con riferimenti a:

- Pag 27, Programma di Sviluppo Rurale (scaduto nel 2020 e non rinnovato),
- Pag 27, Piano strategico di Sviluppo del Turismo (scaduto nel 2022: non rileva contrasti con lo sviluppo degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile),
- Pag 27, Piano Turistico Regionale (scaduto nel 2013),
- Pag 29, Inchiesta giornalisti (anno 2007),
- Pag 29, Convenzione Europea del Paesaggio (anno 2000),
- Pag 31, Rischi di incompatibilità con zone D.O.P. e D.O.C. (distanza min. 2,5 Km cfr. **all. 9**),
- Pag 34, Regione Basilicata (...) al primo posto in Italia per la produzione di energia da fonte rinnovabile (dove, a prescindere dall’improbabile podio, con argomentazioni risibili si oscurano: accordi internazionali sul clima, nostra dipendenza energetica, complessa e contraddittoria transizione energetica),
- Pag 36 primo “Considerato”, Incomprensibili comparazioni nord-sud Italia, tra produzione e consumo di energia,

che, valutati singolarmente e nel loro insieme, non propongono elementi utili all’analisi del progetto eolico Bruno e sono privi di riferimenti agli studi di compatibilità presentati.

Considerazioni conclusive sul Parere MiC prot. 1359-PI acquisito al prot. MiTE n. 14377 il 01.02.2023

- Sulla volontà di contrasto.

Emerge dal Parere una volontà di contrasto all'eolico supportato da un quadro argomentativo che **rifiuta di misurarsi sia con la realtà territoriale, sia con gli studi predisposti** per verificare la compatibilità del progetto con il territorio, **sia con le conferenze internazionali** sul Clima, **sia con l'incredibile volume di sentenze TAR e Consiglio di Stato** che al tema del paesaggio affiancano costantemente sia il tema degli impegni internazionali, che il nostro Paese ha sottoscritto in merito alle politiche per contenere il cambiamento climatico, sia la complessa tematica del bilanciamento degli interessi e l'impatto sui loro portatori.

- Sul dissenso costruttivo.

La posizione espressa dal MiC nel Parere che qui si riscontra, appare del tutto contrastante con il generale (e fondamentale) principio del cd. **dissenso costruttivo**, consacrato dall'art. 14 ter, co. 3, L. n. 241/1990 che impone alle Amministrazioni (soprattutto quelle dissenzienti) di indicare eventuali soluzioni progettuali alternative necessarie ai fini del rilascio dell'assenso al progetto. Lo stesso Ufficio Legislativo del MiC in una circolare del 27.7.2016 (cfr. **all. 10**) ha chiarito che: *“Le determinazioni conclusive (del MiC), congruamente motivate, devono essere formulate in termini di assenso o dissenso e, in tale ultimo caso, devono essere indicate ove possibile (la locuzione è stata aggiunta in adesione al parere del Consiglio di Stato) le modifiche necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere, inoltre, chiare e analitiche e specificare se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa, da un atto amministrativo generale (per esempio, il Piano paesaggistico) ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico”*.

E ancora che, in relazione alla cd. opzione zero, ossia alla possibilità che sia opposto un diniego assoluto alla realizzazione dell'intervento, allorquando siano minacciati o pregiudicati in modo non mitigabile i valori culturali e paesaggistici dell'area o dell'immobile tutelati *“E' evidente tuttavia che il ricorso a tale posizione di diniego assoluto dovrà essere più che congruamente motivato, proprio e specificamente sotto il profilo della non contenibilità del pregiudizio, mediante apposite prescrizioni "costruttive", entro limiti di compatibilità con i valori tutelati. Una carenza di motivazione su tale punto essenziale configurerebbe un evidente indice di illegittimità del diniego per eccesso di potere, esponendo l'amministrazione a contenziosi dall'esito prevedibilmente sfavorevole e aggravando la percezione esterna di questa amministrazione come puramente interdittiva (percezione purtroppo già molto diffusa nell'opinione pubblica e presso le autonomie territoriali, come formalmente manifestato da numerosi Presidenti di Regioni proprio in occasione della discussione in Conferenza unificata degli schemi di decreti delegati attuativi della legge n. 124 del 2015)”*.

Del resto, proprio sul punto, di recente il Consiglio di Stato ha stigmatizzato il comportamento dell'Amministrazione (nella specie proprio il MiC) per non aver *“indicato alternative meno impattanti sull'interesse del privato, ma comunque idonee a preservare gli allegati interessi pubblici (ciò cui, viceversa, era certo tenuto, se non altro in omaggio al generale principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, forgiato in sede comunitaria e per tale via penetrato direttamente nel tessuto dell'ordinamento nazionale – cfr. art. 1 l. n. 241 del 1990)” (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 2243/2022).*

Nella specie, al contrario, il Parere in esame non reca alcun “diniego costruttivo” né individua quelle condizioni atte a “superare il dissenso”.

In sostanza, e di ciò ci si avvede solo scorrendo il contributo del MiC, manca quella “congrua motivazione”, viepiù d'obbligo nei casi di cd. “dissenso assoluto”, ove come nel caso del progetto della Scrivente, si è chiamati a valutare un progetto a interferenza diretta zero.

Né, ancora, il MiC nel rendere il proprio Parere ha tenuto conto degli studi approfonditi condotti e dalla Società e che, lungi dall'evocare un ruralismo arcaico (come invece si fa nel Parere) affrontano con responsabilità la complessità di questa fase storica e testimoniano il tentativo di verificare con sensibilità e accuratezza professionale, la possibile compatibilità tra storia, rispetto del paesaggio e la necessaria uscita dalla produzione di energia da fonte fossile.

Estraniarsi dal dovere di affrontare e gestire la complessità, dal contesto europeo e mondiale asserragliandosi nella trincea di un artificioso conflitto tra paesaggio e produzione di energia da fonte rinnovabile riteniamo sia esiziale: ci auguriamo venga arginata anche nei prossimi passaggi procedurali.

Alla luce di tutte le considerazioni e deduzioni sopra esposte, risulta, pertanto, dimostrato che il progetto "Bruno" di cui alla procedura in oggetto, frutto di mesi di lavoro proprio per addivenire ad una progettazione definitiva pienamente rispettosa del patrimonio storico, di bilanciamento degli interessi e di convivenza con il territorio,


- **è a interferenza diretta zero** con beni archeologici, architettonici, paesaggistici e pertanto, non interferendo con beni tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 non è condizionato al previo parere favorevole del MiC;
- **è distante dai beni paesaggistici ben oltre i buffer stabiliti** dalle normative di settore;
- è localizzato in un'area che il monitoraggio annuale ha definito compatibile con l'avifauna;
- è ubicato in un'area geologicamente stabile e idrogeologicamente compatibile;
- si sviluppa in assenza di vincoli demaniali e usi civici;
- è privo di interferenze con zone DOC e DOP;
- è privo di impatti acustici per la quasi inesistente popolazione residente;
- non determina effetto selva
- l'impatto cumulativo è controllato dal rispetto più che doppio delle interdistanze normate
- è localizzato in un'area vasta mai lambita dal turismo che in futuro potrebbe apprezzare l'equilibrio tra patrimonio storico e tecnologia della sostenibilità.

A ciò si aggiunga, poi che, come attestato dalle rilevazioni anemometriche, **trattasi di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile estremamente produttivo**, in grado di soddisfare oltre **54.000 utenze domestiche**, azzerando l'emissione in atmosfera di **196.000 Tonnellate/anno di CO2** e, dunque, **strategico per il raggiungimento degli obiettivi energetici fissati a livello nazionale ed euro-unitario.**

Pertanto, alla luce di tutto quanto esposto, si auspica che l'Autorità procedente, chiamata a ponderare tutti gli interessi in gioco, in relazione al Progetto Bruno, esprima giudizio favorevole di compatibilità ambientale.

Distinti saluti.

Per la Società

Renato Pellegata




Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Roma. vedi intestazione digitale

M

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP 5734]
va@pec.mite.gov.it

Prot. n. (Vedi intestazione digitale)

Class fasc. ABAP (Giada) 34.43.01/20/2019 - 61.9

fasc. SS-PNRR (Giada) 34.43.01/10/2021 – 3.1

Oggetto: [ID_VIP 5734] VENOSA (PZ) – MONTEMILONE: impianto eolico costituito da 7 aerogeneratori e relative opere di connessione, per una potenza complessiva di 42,7 MW, da realizzarsi nel Comune di Venosa (PZ), con cabina di consegna da realizzarsi nel Comune di Montemilone (PZ).

Proponente: Società Millek S.r.l.

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del Provvedimento unico ambientale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e.p.c.

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Segretariato Regionale del MiC
della Basilicata
sr-bas@pec.cultura.gov.it

Al Segretariato Regionale del MiC
per la Puglia
sr-pug@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it



J

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II della DG ABAP *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*

Al Servizio III della DG ABAP *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico*

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
- Ufficio Compatibilità Ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

- Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale
ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

Alla Regione Puglia
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le “*Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

CONSIDERATO che la Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che il “*PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-*



sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”, e che in particolare:

- le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla sezione C2 delle schede (Cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2). Ai sensi dell'art.89 co. 1 lett. b2) delle NTA del PPTR, sono considerati “interventi di rilevante trasformazione” ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA.

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale



Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “*Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare*” e il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sono rispettivamente ridenominati: “Ministero della Cultura” e “Ministero della Transizione ecologica”;

VISTO l’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui “1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della Cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. 2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero...”;

CONSIDERATO, pertanto, che, in attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, ha modificato il regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, introducendo l’art. 26-ter, in base al quale (commi 1 e 2), «Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza Speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge 31 maggio del 2021, n. 77...»;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. N. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura”



✍

all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D. Lgs. 152/2006;

VISTO l'art. 36, comma 2 ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

CONSIDERATO che la Società Millek S.r.l., con nota del 16/12/2020, acquisita agli atti della DG ABAP con prot. n. 37454 del 22/12/2020, ha presentato, ai sensi dell'articolo 27 del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D. Lgs. 104/2017, l'istanza per il rilascio, nell'ambito del provvedimento unico ambientale, del provvedimento di VIA, relativa all'impianto in oggetto, nonché dei seguenti titoli ambientali:

1. Autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
2. Autorizzazione culturale, di cui all'art. 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
3. Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico, di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;



4. Compatibilità con il PAI;

VISTO, nello specifico, che la suddetta istanza è relativa al progetto, localizzato nella Regione Basilicata, ed in particolare nei Comuni di Venosa e Montemilone, in provincia di Potenza, di un impianto eolico e delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, costituito da sette aerogeneratori, ciascuno avente diametro rotore di 155 m e altezza al mozzo di 122,5 m, per una potenza complessiva pari a 42,70 MW;

PRESO ATTO che il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 2, lettera f), denominato "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW" (fattispecie aggiunta dall'art. 22 del D. Lgs. n. 104 del 2017);

CONSIDERATO che l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), con nota prot. n. 10282 del 02/02/2021, acquisita agli atti della DG ABAP con prot. n. 3581-A del 03/02/2021, ha provveduto a comunicare l'avvenuta pubblicazione sulla propria piattaforma *web* della documentazione trasmessa con la suddetta istanza all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7685/11147;>

CONSIDERATO che, nella medesima nota, l'allora MATTM, ha chiesto alle sole amministrazioni abilitate al rilascio dei summenzionati titoli ambientali di verificare, come indicato dal comma 5, dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'adeguatezza e completezza della documentazione presentata ai fini del rilascio dei citati titoli ambientali e di comunicare, entro il termine di 30 giorni, eventuali ulteriori esigenze al riguardo;

CONSIDERATO che il Servizio V della Direzione generale ABAP con nota prot. n. 3901 del 05/02/2021 ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata e ad i Servizi II e III della medesima Direzione di effettuare la valutazione di completezza della documentazione;

CONSIDERATO che, in riscontro alla sopra citata richiesta, la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata, con nota prot. n. 2203 del 04/03/2021, acquisita agli atti della DG ABAP al prot. n. 7632 del 09/03/2021, ritenendo necessario acquisire documentazione integrativa, ha formulato la richiesta di integrazione documentale di propria competenza;

CONSIDERATO che il Servizio V della Direzione generale ABAP con nota prot. n. 7864 del 10/03/2021 ha trasmesso all'allora MiTE la propria richiesta di integrazioni, comprensiva delle carenze evidenziate nelle summenzionate note delle competenti Soprintendenze;

CONSIDERATO che l'allora MiTE, con nota prot. n. 28578 del 18/03/2021, acquisita agli atti della DG ABAP al prot. n. 8971 del 18/03/2021, avendo verificato che la documentazione trasmessa a corredo della istanza presentata dalla società Millek S.r.l, è risultata conforme alle previsioni degli artt. 22 e 23, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ha comunicato al Proponente ed alle Amministrazioni competenti, la



*

procedibilità dell'istanza di VIA, precisando che dalla data di comunicazione di pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito *web* del Ministero decorre il termine di 30 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale, anche fornendo nuovi ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Inoltre, detto Ministero ha comunicato che, ai sensi del predetto comma, entro il medesimo termine, sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici competenti;

CONSIDERATO che il Servizio V della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 9250 del 19/03/2021, ha chiesto alle Soprintendenze competenti e ad i Servizi II e III della DG ABAP di esprimere le proprie valutazioni in merito al progetto in esame o di segnalare eventuali ulteriori carenze documentali relative alla documentazione allegata all'istanza di VIA;

CONSIDERATO che l'allora MiTE, in qualità di Amministrazione procedente, con nota prot. n. 44293 del 28/04/2021, acquisita agli atti della DG ABAP con prot. n. 14156 del 28/04/2021, ha convocato per il giorno 12 maggio 2021 la prima riunione di Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 27, co. 8, del D.Lgs. 152/2006, da svolgersi in modalità telematica, per il rilascio del Provvedimento VIA nell'ambito del Provvedimento Unico Ambientale;

CONSIDERATO che in data 12/05/2021 si è tenuta la prima riunione di Conferenza dei Servizi di cui sopra, alla quale hanno partecipato, per questo Ministero, i funzionari delegati del Servizio V della Direzione generale ABAP e della SABAP della Basilicata;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. MATTM/50149 del 12/05/2021, la Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, pur esprimendo il proprio parere di compatibilità rispetto al P.A.I. ha comunicato la necessità di ottenere integrazioni inerenti alla documentazione progettuale presentata precisando, inoltre, alcune prescrizioni alla luce delle interferenze dirette riscontrate tra il tracciato del cavidotto interrato e i vari corsi d'acqua del reticolo idrografico che caratterizza l'area interessata dal progetto in esame;

VALUTATO che la Regione Basilicata, Dipartimento politiche agricole e forestali, ha comunicato con nota prot. n. MATTM/67294 del 22/06/2021, in riscontro alla nota con cui l'allora MiTE ha indetto la Conferenza di servizi (nota prot. n. 44293 del 28/04/2021) di non doversi esprimere in merito al progetto poiché le aree ricadenti nei comuni di Venosa e Montemilone risultano non essere sottoposte ai rigori del Regio Decreto - Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", fatte salve le superfici boscate sottoposte a normativa inerente al vincolo idrogeologico;

VISTO e CONSIDERATO che, la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'allora Ministero della Transizione ecologica con nota prot. n. 73197 del 07/07/2021, acquisita agli atti della DG ABAP al prot. n. 23410 del 08/07/2021, ha trasmesso alla CTVA del medesimo Ministero la richiesta di integrazioni formulata dalla Direzione generale ABAP;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. CTVA/3558 del 09/07/2021, la Commissione tecnica di verifica



dell'impatto ambientale VIA e VAS, ha comunicato la necessità di ottenere integrazioni inerenti alla documentazione progettuale presentata;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 37650 del 10/11/2021, la Direzione generale ABAP ha informato le Soprintendenze competenti ed i Servizi II e III della medesima Direzione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa, chiedendo di esprimersi in merito, per quanto di competenza;

VALUTATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 40330 del 30/11/2021, ha trasmesso alle Soprintendenze competenti e ad i Servizi II e III della medesima Direzione, una nota correttiva rispetto alla summenzionata nota in ragione di un mero errore materiale riscontrato nella trascrizione dell'indirizzo tra i destinatari ovvero di quello della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo anziché dell'indirizzo della SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, sino a tale data non coinvolta, chiedendo nuovamente di esprimersi in merito per quanto di competenza;

VISTO e CONSIDERATO che la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 458 del 17/01/2022, acquisita agli atti della Direzione generale ABAP – Servizio V al prot. n. 1502 del 18/01/2022, al fine di formulare le valutazioni di propria competenza in relazione agli impatti sulla porzione del proprio territorio ricadente nell'Area Vasta d'Indagine, esaminata la documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma web dell'allora MiTE, ha formulato la propria richiesta di integrazioni;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 1725 del 19/01/2022, la Direzione generale ABAP ha trasmesso all'allora MiTE la richiesta di integrazioni formulata dalla SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;

CONSIDERATO che la Società Millek S.r.l., con nota del 14/02/2022, acquisita agli atti della DG ABAP al prot. n. 5624 del 15/02/2022, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, per il tramite della DG ABAP, nello specifico ha trasmesso l'elaborato: TAV13.c_D. Lgs.42_04_BeniMonumentali_Archeologici (Beni architettonici ricadenti nel territorio pugliese dell'AVI di progetto);

CONSIDERATO che la Società Millek S.r.l., con nota del 16/02/2022, acquisita agli atti della DG ABAP al prot. n. 251 del 17/02/2022, a seguito dell'istituzione dello Scrivente Ufficio, ha chiesto all'allora MiTE di disporre l'avocazione dell'istruttoria in argomento a tale Soprintendenza in quanto ufficio vocato alla "più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR";

RILEVATO che il Servizio V della DG ABAP, con nota prot. n. 262 del 21/02/2022, ha ritenuto non accoglibile l'istanza formulata dalla società Proponente;

OSSERVATO che, sebbene la stessa Società, in riscontro alla sopra citata nota, abbia formulato alcune osservazioni, l'allora MiTE, con nota prot. n. 52963 del 02/05/2022, acquisita agli atti della DG ABAP con prot. n. 16319 del 03/05/2022, ha ritenuto di poter condividere pienamente quanto sostenuto dal Ministero



della Cultura;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento di VIA, sono state acquisite e pubblicate dall'allora MiTE le sottoelencate osservazioni presentate dal pubblico:

- Sig.ra Maria Giuseppa Mancone (nota prot. n. MiTE-2022-0016848 del 11/02/2022);
- Sigg.ri Principia Mancone, Giovanni Di Ciommo, Mario Di Ciommo, Saverio Di Ciommo, Pasquale Di Ciommo in data 14/02/2022 (nota prot. n. MiTE-2022-0017582 del 14/02/2022);

PRESO ATTO di quanto rappresentato dalle suelencate osservazioni del pubblico e dalle controdeduzioni presentate dalla società Proponente in data 04/04/2022 (acquisite dal MiTE al prot. n. 47548 del 20/04/2022) con le quali la stessa società ha rappresentato che l'area di progetto non sarebbe stata interessata dalla presentazione di altri progetti FER;

VISTO e CONSIDERATO che il Servizio V della DG ABAP con nota prot n. 9130 del 09/03/2022 a seguito della integrazione della documentazione richiesta dalla SABAP di Barletta-Andria-Trani e Foggia, ha nuovamente richiesto alle SABAP di riferimento di voler predisporre il parere endoprocedimentale di competenza;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 3440 del 29/03/2022, acquisita agli atti della DG ABAP con prot. n. 12164 del 30/03/2022, esaminata tutta la documentazione pubblicata, ha formulato il proprio parere endoprocedimentale;

CONSIDERATO che, in merito alla procedura in esame e su richiesta della DG ABAP (nota prot. n. 40330 del 30/11/2021), la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota prot. n. 6266 del 24/05/2022, acquisita dalla medesima Direzione generale al prot. n. 21165 del 06/06/2022, vista la documentazione pubblicata, ha formulato il proprio parere endoprocedimentale;

EVIDENZIATO che la competenza del Ministero della Cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio a questa Soprintendenza speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto riportato dalle competenti Soprintendenze ABAP nel proprio parere endoprocedimentale e concordando con quanto ivi espresso, i Servizi II e III della Direzione Generale ABAP, hanno trasmesso i propri contributi istruttori, rispettivamente con nota prot. n. 2458 del 16/08/2022, e con nota prot. n. 30985 del 23/08/2022;

RITENUTO di poter condividere e fare propri i contributi suindicati delle competenti Soprintendenze ABAP e dei Servizi II e III della Direzione generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale:**

PREMESSO che, con riferimento alle **caratteristiche del progetto**, l'impianto eolico prevede la realizzazione di sette aerogeneratori localizzati nel Comune di Venosa (PZ), con una potenza nominale complessiva di 42,7 MW, e di una Sottostazione Elettrica di Trasformazione (SET) 30/150 kV, nel Comune



*

di Montemilone (PZ) funzionale ad immettere l'energia prodotta dal parco nella Rete Elettrica Nazionale 150kV. Gli aerogeneratori avranno altezza al mozzo di 122,5 mt e diametro del rotore di 155 mt, saranno interconnessi elettricamente da una rete di elettrodotti interrati MT 30kV.

L'energia prodotta dal parco viene convogliata, mediante una dorsale MT 30kV in cavo interrato, presso la Sottostazione Elettrica di Utente, dove viene elevata da 30kV a 150kV per poter essere immessa nell'impianto di rete.



Localizzazione dell'impianto eolico su ortofoto
(Elaborato di progetto A.16.b.5)

Per quel che concerne la localizzazione, la zona prevista per la realizzazione dell'impianto eolico è situata a nell'area a Sud del comune di Venosa (PZ), a circa 10 km dal confine con il territorio della regione Puglia, in particolare con il comune di Spinazzola, nella Provincia Barletta-Andria-Trani.

CONSIDERATO che con riferimento agli ASPETTI PAESAGGISTICI, l'assetto vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel *buffer* distanziale di 10 km sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, comprende aree e beni tutelati ai sensi dell'artt. 136 e 142 comma 1), *lett. b), c), g), h), m)*, nonché dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004, di cui nello specifico:

1.1) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali,



*

D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera b)

“I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi”:

Si segnalano le distanze minime riscontrate per i beni ricadenti nell’area vasta di analisi (10 km):

- Invaso di Toppo di Francia (o del Lampeggiano) - BP1.24b_019, a circa 5,2 km verso Ovest da WTG10;
- Invaso di Locone (quasi interamente in Regione Puglia), a circa **0,5 km** verso Est da WTG05;

1.2) Beni paesaggistici vincolati ope legis, ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera c)

“I fiumi, i torrenti, i Corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”:

Si segnalano le distanze minime riscontrate per i beni ricadenti nell’area vasta di analisi (10 km):

- Vallone Occhiatello dei Briganti e della Castagna inf. - nr. 580, BP1420_584, a circa **0,5 km** verso sud da WTG07;
- Vallone delle Castagne o del Lucito inf. - nr. 481, BP142c_585, a circa **0,5 km** verso sud da WTG10;
- Vallone Lampeggiano e Noci Servale - BP142c_586, a circa 5,4 km verso ovest da WTG10;
- Fiume Ofanto - BP142c_579, a circa 6,4 km verso nord-ovest da WTG01;

1.3) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett g)

“I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”:

Si segnalano le distanze minime riscontrate per i beni ricadenti nell’area vasta di analisi (10 km):

- Boschi di pini mediterranei - BPi42g_006, a **circa 300 mt** verso Sud-Est da WTG05;
- Querceti mesofili e meso-termofili - BP142g_004, a **circa 400 km** verso Sud da WTG10;

1.4) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. h)

“Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”

Si evidenzia che risulta non consegnato il Certificato, emesso dall’Ufficio regionale preposto, attestante eventuale sussistenza di usi civici emesso dalla Regione di riferimento. A riguardo, si ritengono non esaustivi gli elaborati denominati “Relazione tecnico-demaniale su terre civiche comunali” e la TAV 13.3_Planimetria natura giuridica accertata al fine di attestare gli usi civici delle aree interessate dall’impianto;

1.5) D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m)

“Zone di interesse archeologico”:

Ricadono nell’area vasta di analisi le sottoelencate aree archeologiche:



✶

- Posta Scioscia in Lavello - D.M. 29/03/1977, BP142m_037: a circa 2,5 km verso nord-ovest da WTG10;
- Foragine in Lavello - D.S.R. del 13/07/2004,11D1 42m_o4i : a circa 8,6 km verso ovest da WTG10;
- Carrozze/Cimitero/Gravetta in Lavello - BP142m_044: a circa 9,7 km verso ovest da WTG10;

Si registra inoltre la presenza dei seguenti **tratturi**, qui limitata all'area di indagine corrispondente ad un **buffer** di 3 km circa:

1. nr. 012_Regio Tratturello Lavello - Minervino PZ - BP7142m, 426: a **circa 350 mt** verso Nord-Ovest da WTG01;
2. nr. 020_Regio Tratturello Stomara - Montemilone PZ, 8PI142m_253: a **circa 300 mt** verso Nord-Est da WTG09;
3. nr. 014_Regio Tratturello Stomara - Montemilone PZ, BPT142m_254: a circa 2,3 km verso nord-ovest da WTG10;
4. nr. 011_Regio Tratturello Stomara - Montemilone PZ, BPT142m_255: a circa 2,4 km verso sud-ovest da WTG01;

Si segnala, peraltro, che la L.R. 30 dicembre 2015, n.54, Allegato A "Aree interessate a vincoli paesaggistici in itinere", si riporta quanto segue: "...tra gli altri, è previsto un **buffer** di 5 km dal **perimetro della zona A dei centri storici**", nel caso specifico **il centro storico di Lavello è caratterizzato da un buffer che comprende alcuni degli aerogeneratori (WTG2 e WTG5) dell'impianto.**

1.6) D.Lgs. 42/2004, ex art. 142, comma 1, lettera m), proposta dal PPR in corso di adozione

Per quel che concerne le "*zone di interesse archeologico di nuova istituzione*", si ritiene doveroso precisare, inoltre, che:

- Tutti gli aerogeneratori di progetto, analogamente alle opere di connessione, ricadono all'interno dell'*Ager Ofantino*, zona di interesse archeologico (BP142m_);

CONSIDERATO che, **con riferimento agli strumenti di pianificazione paesaggistica** vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione), l'impianto risulta interessare un'area su cui vige il seguente strumento di pianificazione urbanistica:

- Piano Strutturale Provinciale (PSP) approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n. 56 del 27 novembre 2013;

CONSIDERATO che tra i beni paesaggistici vincolati ai sensi della parte III del D.Lgs 42/2004 che ricadano nell'area vasta di analisi si possono annoverare:

Lavello, Melfi, Rapolla, Barile, Venosa, Maschito, Palazzo San Gervasio e Montemilone.

Si segnala, inoltre, che tutti gli aerogeneratori (da WTG01 a WTG07) ricadono in agro di Venosa e sono compresi in un'area contrassegnata dalla presenza di **vigneti DOC Aglianico** del Vulture e Aglianico del Vulture Superiore, nell'ambito "La collina e i terrazzi del Vulture";

VALUTATO in particolare che, l'impianto, per quel che concerne gli aspetti percettivi interagisce



[Handwritten signature]

negativamente su uno *skyline* che, nel suo complesso, è caratterizzato da una trama agricola persistente che innerva il sistema dei beni culturali e paesaggistici, comprendente numerose masserie e la rete tratturale; inserendosi, dunque, in un contesto caratterizzato dal delicato rapporto tra le ondulazioni del suolo, le brevi valli a seminativo e gli apici collinari sullo sfondo, l'impianto eolico di progetto risulterebbe evidentemente invasivo soprattutto perché andrebbe ad aggravare un contesto già compromesso dalla presenza di altri impianti eolici;




Immagine estratta dall'elaborato A.17.1.0_Studio di Impatto Ambientale – Quadro di riferimento programmatico
TAV. 21 – Carta della intervisibilità: Beni monumentali e di interesse archeologico

Dall'elaborato integrativo denominato (TAV 20.1_Carta dell'intervisibilità degli aerogeneratori di progetto) si evincono le seguenti criticità:

- L'impianto eolico di progetto risulta quasi interamente visibile dai seguenti territori comunali: Basilicata: Venosa, Montemilone, Lavello; risulta invece solo parzialmente visibile dai seguenti territori comunali: Basilicata: Melfi, Rapolla, Maschito, Palazzo San Gervasio.


VALUTATO, quindi, che, in riferimento agli **aspetti percettivi legati ai punti di vista privilegiati**, è opportuno rappresentare che, come evidenziato negli elaborati di progetto, si evince una forte incidenza degli aerogeneratori nella lettura delle matrici paesaggistiche di riferimento, in particolare:

Dall'elaborato M.17.3.2 *FOTOINSERIMENTI ANTE E POST OPERAM* e dalle carte di **intervisibilità teorica e teorica cumulata** si evincono le seguenti criticità:



f

- le fotosimulazioni prodotte non contengono, in riferimento agli altri impianti eolici già realizzati ed autorizzati, comprensivi anche del mineolico, le indicazioni su modello ed altezza massima (richieste al punto e) dell'elenco delle integrazioni di ciascun aerogeneratore, e non consentono, di conseguenza, di valutare più puntualmente i rapporti visuali tra le varie tipologie di impianto eolico;
- in taluni fotogrammi, la scelta del punto di ripresa non è ottimale ed è tale da non consentire una completa percezione degli impianti previsti e/o esistenti (es. punto di scatto dall'invaso di Toppo di Francia, o del Lampeggiano, punto di scatto dall'area archeologica della SS. Trinità in Venosa, per la presenza di ostacoli intermedi);
- la rappresentazione degli eventuali impianti eolici esistenti, autorizzati ed in corso di autorizzazione, comprensivi di minieolico, riportata nell'elaborato integrativo "A.17.1.0_TAV15_IMPIANTI EOLICI ESISTENTI E AUTORIZZATI" non appare esaustiva in quanto non vengono rappresentati e, di conseguenza, nemmeno riportati nei foto-inserimenti, alcuni impianti eolici di grande generazione in fase di autorizzazione come, ad esempio: ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, ID VIP 6033;
- dal bene architettonico **Masseria Saraceno-Quaranta** (in Venosa) sono visibili n.7 aerogeneratori di progetto. Anche in questo caso la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, ID VIP 6033) non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;
- dalla strada provinciale Montemilone - Venosa (in Montemilone) sono visibili n.7 aerogeneratori di progetto. Anche in questo caso la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, ID VIP 6033, non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;



- dal Regio tratturo **Melfi - Castellaneta**, nei pressi del bene monumentale Masseria Trentangeli, sono visibili n.7 aerogeneratori di progetto. Anche in questo caso la mancata rappresentazione degli



altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP: 5955, ID VIP: 5136, ID VIP: 5552, ID VIP. 6033) non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;

- dalla strada statale S.S. 655 (in Venosa) sono visibili n.5 aerogeneratori di progetto. Anche in questo caso la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, VIP 6033 non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;
 - dal bene architettonico **Masseria Finocchiaro** (in Lavello) sono visibili n.6 aerogeneratori di progetto. Anche in questo caso la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, VIP 6033) non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;
 - dal bene architettonico **Masseria Bosco delle Rose** (in Lavello) sono visibili n.6 aerogeneratori di progetto. Anche in questo caso la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, ID VIP 6033) non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;
 - dal centro abitato di Pescopagano sono visibili n.4 aerogeneratori, n.1 per intero e n.3 per la sola parte della navicella;
 - dal bene architettonico **Masseria Matinella - Veltri** (in Montemilone) sono visibili n.7 aerogeneratori di progetto. Anche in questo caso la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, VIP 6033), non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;
 - dal bene architettonico **Masseria Iannuzzo** (in Lavello) sono visibili n.7 aerogeneratori di progetto. Anche in questo caso la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, ID VIP 6033) non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;
- dalla strada provinciale Montemilone – Venosa, al limite urbano del Comune di Montemilone, sono visibili n.7 aerogeneratori di progetto. Anche in questo caso la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, VIP 6033) non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;



f

Punto di Vista 08 - Masseria Iannuzzo - Lavello

Panoramica dal Punto di Vista 08 - ANTE OPERA



Keyplan Punti di Vista



Panoramica dal Punto di Vista 08- POST OPERA



- LEGENDA**
- WTG
 - ◀ Punto di ripresa scatto fotografico
 - PERIMETRO AREE CONTENIMENTI (50Hz)
 - ★ IMPIANTI EOLICI ESISTENTI
- Minieolico**
- Mini eolico Esistente non indicato sul RSDI Basilicata
 - ◆ Impianti eolici autorizzati
 - ▲ Impianti eolici in corso di autorizzazione
 - WTG ID_VIP-5579
 - LIMITI COMUNALI

Fotosimulazioni


TAV 08

Punto di Vista 11- Strada Provinciale Montemilone-Venosa - limite urbano del comune di Montemilone


Panoramica dal Punto di Vista 11 - ANTE OPERA



Keyplan Punti di Vista



Panoramica dal Punto di Vista 11 - POST OPERA



- LEGENDA**
- WTG
 - ◀ Punto di ripresa scatto fotografico
 - PERIMETRO AREE CONTENIMENTI (50Hz)
 - ★ IMPIANTI EOLICI ESISTENTI
- Minieolico**
- Mini eolico Esistente non indicato sul RSDI Basilicata
 - ◆ Impianti eolici autorizzati
 - ▲ Impianti eolici in corso di autorizzazione
 - WTG ID_VIP-5579
 - LIMITI COMUNALI

- dal bene architettonico **Masseria Matinella-Veltri** (in Venosa) sono visibili n.7 aerogeneratori di progetto. Anche in questo caso la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, VIP 6033) non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;
- dall'area di vincolo archeologico della **SS. Trinità** (in Venosa, lungo la s.p. Ofantina), secondo il fotoinserimento fornito, sembrerebbe che non sia visibile nessun aerogeneratore dell'impianto di progetto. Tuttavia il punto di ripresa indicato (punto di scatto n.13), essendo schermato da un edificio del complesso archeologico, non appare idoneo per una corretta rappresentazione della visibilità dell'impianto di progetto. Inoltre la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, ID VIP 6033) non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;
- dal bene paesaggistico del "bosco di Venosa", non è visibile nessun aerogeneratore dell'impianto di progetto;
- da un punto panoramico nel **centro abitato di Lavello** sono visibili n.6 aerogeneratori di progetto. Anche in questo caso la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, ID VIP 6033 non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;
- dalla strada statale S. S.655 (in Venosa, all'intersezione con la S.P.18 Ofantina) sono visibili n.7 aerogeneratori di progetto. Anche in questo caso la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP: 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, VIP 6033) non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;
- dal Regio **tratturello Melfi- Castellaneta** nr. 023 PZ (in Venosa), sono visibili n.5 aerogeneratori di progetto. Anche in questo caso la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, VIP 6033, non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;
- dall'area di vincolo archeologico di Loreto o di **Notarchirico** (in Venosa) sono visibili n.5 aerogeneratori di progetto. Anche in questo caso la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, ID VIP 6033) non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;
- dal **Regio tratturello Melfi-Castellaneta** nr. 023 PZ (in Venosa, lungo la S.P.25), sono visibili n.2 aerogeneratori di progetto. Anche in questo caso la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, VIP 6033) non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;

Si segnala, inoltre, che non sono stati forniti, benché richiesti, fotoinserimenti da numerosi altri punti sensibili ricadenti nell'AVI, quali l'Invaso di Locone, collocato a circa 500 m dalla WTG05.




*

IMPATTI CUMULATIVI

RILEVATO che, in merito all'indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile), sono censibili gli impianti così come rappresentati nell'immagine sotto riportata:

L'area risulta notevolmente interessata dalla presenza di aerogeneratori e impianti FER quasi in sovrapposizione



PPR Basilicata: Quadro conoscitivo

(Immagine Estratta dal sito <https://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis>)

CONSIDERATO E VALUTATO che, dall'analisi dell'allegato indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile).

Impianti eolici di grande generazione in esercizio (dal portale RSDI della Regione Basilicata):

- Impianto eolico n. 3 nel comune di Lavello (n. 12 aerogeneratori). Potenza complessiva 39,6 MW;
- Impianto eolico n. 39 nel comune di Lavello (n. 7 aerogeneratori). Potenza complessiva 14 MW;
- Impianto eolico n. 46 nel comune di Lavello (n. 7 aerogeneratori). Potenza complessiva 14 MW;
- Impianto eolico n. 21 nel comune di Palazzo S. Gervasio (n. 17 aerogeneratori). Potenza complessiva 34MW;

Impianti eolici di grande generazione autorizzati (dal portale RSDI della Regione Basilicata)

- Impianto eolico n. 52 nel comune di Montemilone (n. 5 aerogeneratori). Potenza complessiva 18MW;
- Impianto eolico n. 56 nel comune di Montemilone (n. 17 aerogeneratori). Potenza complessiva 60MW;
- Impianto eolico n. 69 nei comuni di Venosa - Maschito (n. 9 aerogeneratori). Potenza



*

complessiva 38,9 MW;

Impianti eolici in corso di istruttoria fortemente interferenti con l'impianto in oggetto:

- Impianto eolico proposto dalla società GR Value Development S.r.l., localizzato in Venosa e Montemilone, denominato "Tre Mani"; codice pratica ID VIP 5552, istanza di VIA presentata in data 04/09/2020;
- Impianto eolico proposto dalla società COGEIN ENERGY S.r.l., localizzato in Venosa, in località Boreano; istanza di PAUR presentata in data 07/08/2020;
- Impianto eolico proposto dalla società WINDERG S.r.l., localizzato nel Comune di Montemilone; istanza di PAUR presentata in data 06/07/2020 e 20/07/2020;
- Impianto eolico proposto dalla società COGEIN ENERGY s.r.l., localizzato nei Comuni di Montemilone, Venosa, Banzi, Palazzo San Gervasio, Genzano di Lucania e Spinazzola; codice pratica ID_VIP: 5136, istanza di VIA presentata in data 12/02/2020;
- Impianto eolico proposto dalla società MILLEK S.r.l., localizzato nel Comune di Montemilone e Venosa; codice pratica ID VIP 5579, istanza di VIA presentata in data 23/09/2020;
- Impianto eolico proposto dalla società NAUSICAA S.r.l. S.r.l., localizzato nei Comuni di Montemilone e Venosa, denominato "Impianto Gaudiano"; codice pratica ID VIP 6033, istanza di VIA presentata in data 08/04/2021;
- Impianto eolico proposto dalla società CRONO RINNOVABILI S.r.l., localizzato nel Comune di Montemilone e Venosa, codice pratica ID VIP 7321, istanza di VIA presentata in data 11/08/2021;
- Impianto eolico proposto dalla società Giglio Energy S.r.l., localizzato nel Comune di Montemilone e Lavello; codice pratica ID VIP 5955, istanza di VIA presentata in data 02/03/2021.




Immagine estratta dal Quadro conoscitivo del redigendo Piano paesaggistico della Basilicata (elaborata con l'ausilio del software QGIS dalla Segreteria Tecnica della SS-PNRR)



CONSIDERATO che, con riferimento agli ASPETTI ARCHITETTONICI:

in merito alle dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto sottoposto a disamina, ovvero nelle sue immediate vicinanze, si può asserire che ricadono nell'area vasta di analisi (10 Km) i seguenti beni monumentali:

VENOSA

Ricadono nell'area vasta di analisi le seguenti emergenze architettoniche:

1. **Masseria Saraceno - Quaranta** (ex La Caccia) - D.M. del 08/02/1997: a **circa 0,6 Km** verso nord ovest da WTG01; Masseria Trentangeli - D.M. del 02/10/1992: a circa 1,4 Km verso Sud da WTG02;
2. **Masseria Trentangeli**- D.M. del 02/10/1992: a **circa 1,4 km** verso sud da WTG02;
3. Stazione ferroviaria di Venosa Maschito - D.S.R. n. 78 del 19/09/2018: a circa 3,3 Km verso Sud da WTG04;
4. Ex Monastero di Sant'Agostino - D.M. del 11/09/1990: a circa 5,3 Km verso Sud da WTG02;
5. Castello di Venosa - D.M. del 01/03/1997: a circa 6,0 Km verso Sud da WTG02;
6. Palazzo la Torre - D.M. del 17/04/1990: a circa 7,1 km verso sud da WTG04;
7. Masseria Matinella - Veltri - D.M.27/0211992; a circa 5,0 km verso Sud-Est da WTG04;
8. Masseria Casone (ex il Casone) - D.M. 08/10/1992: a circa 2,8 Km verso Nord-Est da WTG01;

LAVELLO

Ricadono nell'area vasta di analisi le seguenti emergenze architettoniche:

9. Masseria Iannuzzo - D.M. del 08/10/1992 a circa 1,8 Km verso nord ovest da WTG01;
10. Masseria Bosco delle Rose - D.M. del 21/08/1995: a circa 2,5 Km verso ovest da WTG01;
11. Masseria Marchesa - D.M. 19/11/1992 a circa 9 km verso nord ovest da WTG01;
12. Masseria di Giustino Fortunato - D.M. 27/09/1989 a circa 8,0 km verso nord da WTG01;
13. Resti del ponte medioevale Vallone della Foresta - D.D.R. n. 123 del 27/08/2014 a circa 1,5 Km verso nord da WTG05;
14. Masseria Finocchiaro - D.M. 19/11/1992 a circa 1,6 km verso Ovest da WTG05;

CONSIDERATO che, con riferimento ai beni culturali tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10 del Codice:

- comma 1): i beni culturali immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, presenti all'interno dei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero nei comuni di Lavello, Melfi, Rapolla, Barile, Venosa, Maschito, Palazzo, San Gervasio e Montemilone;

- comma 4) lettera g): le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico presenti nei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero nei comuni di Lavello, Melfi, Rapolla, Barile, Venosa, Maschito, Palazzo San Gervasio e Montemilone.



VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio architettonico*, oltre che segnalare la presenza, all'interno dell'area vasta d'indagine di 10 km, di numerosi beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 42 del 2004, l'impianto eolico progettato determina impatti sui seguenti monumenti, da attenzionare in base quanto stabilito dalla L. R. n. 54 del 30 dicembre 2015, in particolare con riferimento alle distanze minime (*buffer*) indicate nell'Allegato A di detta legge:

1. **Masseria Saraceno** (in Venosa, fg. 2, p.lla 360) da cui sono visibili n.7 aerogeneratori di progetto (0,6 km da WTG01 dir. Sud Est, 1,5 km da WTG07 dir. Sud 2,2 km da WTG06 dir. Sud Ovest, e n.4 aerogeneratori di un altro impianto eolico di grande generazione in fase di autorizzazione (ID 5579) Montemilone (PZ) – Venosa (Pz). Tuttavia la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, ID VIP 6033) non consente la valutazione delle eventuali ulteriori interferenze nelle analisi di intervisibilità teorica cumulata;
2. **Masseria Tetrangeli** (in Venosa, fg. 12, p.lla 56) da cui sono visibili n.7 aerogeneratori di progetto (1,4 km da WTG02 dir. Nord, 1,4 km da WTG03 dir. Nord, 1,5 km da WTG 04 dir. Nord Est, 2,1 km da WTG 06 dir. Nord, 2,1 km da WTG 05 dir. Nord) e n.6 aerogeneratori di altri impianti eolici di grande generazione in esercizio (Eog 039, Eog 046, Eog 002). Tuttavia la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, ID VIP 6033) non consente la valutazione delle eventuali ulteriori interferenze nelle analisi di intervisibilità teorica cumulata;
3. **Masseria Finocchiaro** (in Lavello, fg. 63, p.lla 14-202) da cui sono visibili n.6 aerogeneratori di progetto (1,6 km da WTGO5 dir. sud est, 3,9 km da WTGO 1 dir. est, 1,9 km da WTGO2 dir. sud est) e n.4 aerogeneratori di un altro impianto eolico di grande generazione in fase di autorizzazione (ID VIP 5579) MONTEMILONE (PZ) - VENOSA (PZ). Tuttavia la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP. 5955J, ID VIP: 5136, ID VIP: 5552, VIP. 6033) non consente la valutazione delle eventuali ulteriori interferenze nelle analisi di intervisibilità teorica cumulata;
4. **Masseria Bosco delle Rose** (in Lavello, foglio 60, p.lla 285) da cui sono visibili n.6 aerogeneratori di progetto (2,5 km da WTGO1 dir. Sud Est, 3,0 km da WTGO7 dir. Sud Est, 2,9 km da WTGO6 dir. Sud, 2,6 km da WTGO5 verso Sud, e n.1 aerogeneratore di un altro impianto eolico di grande generazione in fase di autorizzazione ID VIP: 5579 MOIVTEMILONE (PZ) - VENOSA (PZ). Tuttavia la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP: 5955), ID VIP: 5136, ID VIP 5552, VIP: 6033 non consente la valutazione delle eventuali ulteriori interferenze nelle analisi di intervisibilità teorica cumulata;
5. **Masseria Iannuzzo** (in Lavello, foglio 60 p.la 183) da cui sono visibili n.7 aerogeneratori di progetto (1,8 km da WTGO1 dir, sud est, 2,6 km da WTGO7 dir. Sud, 2,9 km da WTGO6 dir. Sud, 3,0 km da WTGO5 dir, Sud Ovest) e n.4 aerogeneratori di un altro impianto eolico di grande generazione in fase di autorizzazione (ID VIP: 5579) MOIVTEMILONE (PZ) - VENOSA (PZ). Tuttavia la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP: 5955, ID VIP: 5136, ID VIP: 5552, ID VIP 6033) non consente la valutazione delle eventuali ulteriori interferenze nelle analisi di intervisibilità teorica



- cumulata;
6. **Masseria Casone** (in Venosa, foglio 4, p.lla 2) da cui sono visibili n.7 aerogeneratori di progetto (2,8 km da WTGO1 dir. Nord Est, 3,6 km da WTGO7 dir. Nord Est, 4,7 km da WTGO6 dir. Nord Est, 5,1 km da WTGO4 dir. Nord Ovest) e n.9 aerogeneratori di un altro impianto eolico di grande generazione in fase di autorizzazione (ID VIP: 5579) MONTEMILONE (PZ) - VENOSA (PZ). Tuttavia la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP: 5955, ID VIP: 5136, ID VIP: 5552, ID VIP 6033) consente la valutazione delle eventuali ulteriori interferenze nelle analisi di intervisibilità teorica cumulata;
 7. **Masseria Matinella-Veltri** (in Venosa, foglio 25, p.lla 40) da cui sono visibili n.7 aerogeneratori di progetto (5,1 km da WTGO4 dir. Nord Ovest, 5,7 km da WTGO1 dir. Nord Ovest, 6,3 km da WTGO1 dir. Nord Ovest) e n.4 aerogeneratori di un altro impianto eolico di grande generazione in fase di autorizzazione (ID VIP: 5579) MONTEMILONE (PZ) - VENOSA (PZ). Tuttavia la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP: 5955, ID VIP: 5136, ID VIP: 5552, ID VIP 6033) non consente la valutazione delle eventuali ulteriori interferenze nelle analisi di intervisibilità teorica cumulata;

CONSIDERATO che, con riferimento agli ASPETTI ARCHEOLOGICI, in merito alle **Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio** gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze si può asserire che, nell'area vasta di analisi (10 Km), ricadono i seguenti beni archeologici individuati ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:

VENOSA

1. Sanzanello – BCA_154D: a circa 6,9 km verso Sud Ovest da WTG02;
2. SS.Trinità – BCA_136D: a circa 4,8 km verso Sud da WTG02;
3. Catacombe – BCA_138D: a circa 3,0 km verso Sud da WTG04;
4. Tufarello - BCA_139I: a circa 3,6 km verso Sud da WTG04;
5. Loreto – BCA_140D: a circa 4,6 km verso Sud Est da WTG04;

PALAZZO SAN GERVASIO

1. Matinelle – BCA_087D: a circa 7,9 km verso Sud Est da WTG04;

LAVELLO

1. Foragine - D.S.R. del 13/07/2004, BP142m 041: a circa 3,2 km verso Nord da WTG05;
2. Carrozze/Cimitero/Gravetta – BP142m_044: a circa 4,8 km verso Nord da WTG05;
3. San Felice - OCA_0390: a circa 5,2 km verso Nord Ovest da WTG05;
4. Finocchiaro – BCA_147D: a circa 2,2 km verso Ovest da WTG05;

RAPOLLA

1. Toppo d'Aguzzo - BCA101D: a circa 8,6 km verso ovest da WTG02;



RETE TRATTURALE

- Regio Tratturello Lavello-Minervino nr. 012 PZ, BPT142m_426: a circa 7 km verso Nord da WTG01;
- Regio Tratturello Stornara-Montemilone nr. 014 PZ, BPT142m_254: a circa 4,4 km verso Nord Est da WTG01;
- Regio Tratturello Venosa-Ofanto nr. 013 PZ, BPT142m_428: a circa 6,2 km verso nord da WTG01;
- Regio Tratturello Rendina-Canosa nr. 006 PZ, BPT142m_227: a circa 7,0 km verso Nord Ovest da WTG05;
- Regio Tratturo Melfi - Castellaneta nr. 018/019/022 – PZ, BPT142m_233/BPT142m_241/BPT142m_252: a circa 0,4km verso sud da WTG02;
- Regio Tratturello Foggia- Ortona- Lavello nr. 005 PZ, BCT230: a circa 6,5 km verso Nord Ovest da WTG05;
- Regio Tratturello di Tufarelle nr. 015 PZ, BCT226: a circa 5,2 km verso Ovest da WTG02;
- Regio Tratturello di Notarchirico nr. 024 PZ, BCT277: a circa 5,5 km verso Sud da WTG04;
- Regio Tratturello Venosa-Ofanto nr. 023 PZ, BCT421: a circa 1,0 Km verso Sud Est da WTG04;
- Tratturo comunale di Scaccia nr. 017 PZ, BPT142m: a circa 3,4 km verso Ovest da WTG05;

Si rappresenta, inoltre, che, nell'area più prossima all'impianto in esame sono **presenti cinquantaquattro punti di interesse archeologico**, noti in letteratura da precedenti indagini topografiche dirette ed indirette sul territorio, come risultante dalla Relazione Archeologica;

VALUTATO inoltre che, dall'analisi condotta per la valutazione delle interferenze con le "aree e siti non idonei" (D.G.R. 903/2015, **L.R. 54/2015**), all'interno del *buffer* locale (3000 m) e del *buffer* sovralocale (10 km), risulta che l'impianto proposto è parzialmente compreso all'interno delle categorie individuate come aree sensibili dal punto di vista paesaggistico. Da tale analisi, eseguita dalla Società proponente, e schematizzata attraverso una tabella, di seguito riportata, si evince quanto segue:



*

**INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI NON IDONEI SECONDO IL D.M. 10/09/2010.
ai sensi del P.I.E.A.R. (L.R. N. 1/2010) e delle Linee Guida di cui agli Allegati "A", "B" e "C" della L.R. n. 54/2015**

| Elenco Aree e Siti non idonei | Buffer P.I.E.A.R. | | Buffer L.R.54/2015 - L.R. 38/2018 | | Elaborati grafici e descrittivi di riferimento |
|--|-------------------|------------|-----------------------------------|------------|--|
| | m | verificato | m | verificato | |
| Siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO | - | - | 8000 | ✓ | A.17.1.1, A.17.1.0 |
| Beni monumentali (artt. 10, 12 e 46 del D.Lgs. n.42/2004) | 1000 | ✓ (1) | 3000 | ✓ (2) | A.17.1.1, A.17.1.0, A.04 |
| Beni e siti e archeologici, storico-monumentali ed architettonici | 1000 | ✓ | 1000 | ✓ | A.17.1.1, A.17.1.0, A.04 |
| Zone d'interesse archeologico (art.142 lett. m D.Lgs. n.42/2004) | - | - | 0 | ✓ | A.17.1.1, A.17.1.0, A.04 |
| Aree vincolate <i>opae legis</i> (artt.136 e 157 D.Lgs. n.42/2004) | - | ✓ | 0 | ✓ | A.17.1.1, A.17.1.0 |
| Territori costieri | 1000 | ✓ | 5000 | ✓ | A.17.1.1, A.17.1.0 |
| Territori contermini ai laghi ed invasi artificiali | 150 | ✓ | 1000 | ✓ (3) | A.17.1.1, A.17.1.0 |
| Fiumi, torrenti e corsi d'acqua (art.142 c.1 let.c D.Lgs. n.42/2004) | 150 | ✓ | 500 | ✓ (4) | A.17.1.1, A.17.1.0 |
| Rilievi sopra i 1.200 m s.l.m. | 0 | ✓ | 0 | ✓ | A.17.1.1, A.17.1.0 |
| Aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici | 0 | ✓ | 0 | ✓ | A.17.1.1, A.17.1.0 |
| Percorsi tratturali | 0 | ✓ | 200 | ✓ (5) | A.17.1.1, A.17.1.0, A.04 |
| Aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2 e a verifica di ammissibilità | 0 | ✓ | 0 | ✓ | A.17.1.1, A.17.1.0 |
| Aree di crinale individuate dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore elevato | 0 | ✓ | 0 | ✓ | A.17.1.1, A.17.1.0 |
| Centri urbani | 1000 | ✓ | 3000 | ✓ | A.17.1.1, A.17.1.0, A.16.a.2.1, A.16.a.2.2 |
| Centri storici (zona A) | 0 | ✓ | 5000 | ✓ | A.17.1.1, A.17.1.0, A.16.a.2.1, A.16.a.2.2 |
| Aree protette (Parchi e Riserve naturali regionali e statali) | 0 | ✓ | 1000 | ✓ | A.17.1.1, A.17.1.0 |
| Zone Umide | 150 | ✓ | 1000 | ✓ | A.17.1.1, A.17.1.0 |
| Oasi WWF | 0 | ✓ | 0 | ✓ | A.17.1.1, A.17.1.0 |
| Rete Natura 2000 | 0 | ✓ | 1000 | ✓ | A.17.1.1, A.17.1.0 |
| IBA (Important Birdlife Area) | - | - | 0 | ✓ | A.17.1.1, A.17.1.0 |
| Rete Ecologica | - | - | 0 | ✓ | A.17.1.1, A.17.1.0 |
| Alberi monumentali | - | - | 500 | ✓ | A.17.1.1, A.17.1.0 |
| Boschi | 0 | ✓ | 0 | ✓ | A.17.1.1, A.17.1.0 |
| Vigneti DOC | - | - | 0 | ✓ | A.17.1.1, A.17.1.0 |
| Territori caratterizzati da elevata capacità d'uso del suolo | - | - | 0 | ✓ | A.17.1.1, A.17.1.0 |
| Aree a rischio idrogeologico medio-alto ed aree soggette a rischio idraulico, comprese le aree individuate dai Piani Stralcio dell'ADB | 0 | ✓ | 0 | ✓ | A.17.1.1, A.17.1.0, A.02, A.03 |
| Distanza minima tra gli aerogeneratori [3*diametro] orizzontalmente | | | 600 L.R. 38/18 | ✓ | A.17.1.1, A.17.1.0, A.16.a.20, A.16.b.1.2 |
| Distanza minima tra gli aerogeneratori [3*diametro] orizzontalmente | 450 | ✓ | | | A.17.1.1, A.17.1.0, A.16.a.20, A.16.b.1.3 |
| Distanza minima tra gli aerogeneratori [5*diametro] parallelamente | 900 | ✓ | | | A.17.1.1, A.17.1.0, A.16.a.20, A.16.b.1.4 |
| Distanza minima dalle abitazioni [2,5*(htorre+raggio)] | 507,5 | ✓ | - | | A.17.1.1, A.17.1.0, A.16.a.20, A.16.b.1.5 |
| Distanza minima dalle fabbricati | 300,0 | ✓ | - | | A.17.1.1, A.17.1.0, A.16.a.20, A.16.b.1.6 |
| Distanza minima da strade statali e autostrade | 300 | ✓ | - | | A.17.1.1, A.17.1.0, A.16.a.20, A.16.b.1.7 |
| Distanza minima da strade provinciali e dalle strade di accesso alle abitazioni | 200 | ✓ | - | | A.17.1.1, A.17.1.0, A.16.a.20, A.16.b.1.8 |
| Distanza minima da strade comunali | | | 200 L.R. 38/18 | ✓ | A.17.1.1, A.17.1.0, A.16.a.20, A.16.b.1.9 |

- «(1) La WTG01 dista circa 600m dal Bene monumentale "Masseria Saraceno - Quaranta"
 «(2) La WTG01 dista circa 600m dal Bene monumentale "Masseria Saraceno - Quaranta", WTG02 dista circa 1400m dal Bene monumentale "Masseria Trentangeli"
 «(3) La WTG01 dista circa 850m da invaso di toppo di Francia (o dal Lampeggiano)
 «(4) La WTG03 dista circa 180m, WTG06 dista circa 340m da Vallone Lampeggiano e Noci Servale
 «(5) Un tratto di caviodotto interrato percorre il Regio trattarello Venosa-Ofanto su strada esistente

*Elaborato di progetto: Tabella riepilogativa aree non idonee
(Integrazioni del 07/04/2021)*

CONSIDERATO che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio archeologico*, è doveroso evidenziare che l'area interessa alcuni comuni (comuni di Venosa e Montemilone) che costituiscono "**La collina e i terrazzi del Bradano**", tuttavia l'assenza di indagini sistematiche, contrariamente a quanto desunto da attività di ricerca svolte in passato nel territorio, determina una scarsa conoscenza del reale potenziale archeologico dell'area direttamente interessata dal progetto. Più recenti rinvenimenti archeologici nell'area limitrofa dimostrano che il comprensorio è interessato da un lungo e diffuso popolamento.



Montemilone, in particolare, costituisce un significativo luogo di frontiera tra Venosa, fulcro dell'*ager Venusinus* e Canosa, centro attorno a cui gravita l' *ager Ofantino*, anche per la parte che attualmente ricade in Basilicata

In merito all'analisi dell'impatto visivo dell'impianto eolico sui beni archeologici, si evidenzia che buona parte dell'impianto risulta visibile dalle sottoelencate emergenze archeologiche:

1. Catacombe in Venosa_BCA:138D: a circa 3,0 km verso sud da WTG04;
2. SS.Trinità in Venosa - BCA_1360: a circa 4,8 km verso sud da WTG02;

mentre dai seguenti siti, pur se caratterizzati da significativi gradi di intervisibilità (si veda l'elaborato *A.17.1.0-TAV 21- Carta della Intervisibilità dei beni di interesse archeologico*), non è stato prodotto alcun foto inserimento:

- Tufarello in Venosa - OCA, 1391: a circa 3,6 km verso sud da WTG04;
- Loreto in Venosa - OCA 1400: a circa 4,6 km verso sud est da WTG04;
- Finocchiaro in Lavello - OCA 1470: a circa 2,2 km verso ovest da WTG05;
- Carrozze/Cimitero/Gravetta in Lavello - BP142m_044: a circa 4,8 km verso nord da WTG 05;
- Foragine in Lavello - D.S.R. del 13/07/2004, BP142m_941: a circa 3,2 km verso nord da WTG05;

TRATTURI

- Regio Tratturello Venosa-Ofanto nr. 013 PZ, BPT142111 mt 428: a circa 6,2km verso nord da WTG01;
- Regio Tratturo Melfi - Castellaneta nr. 018/019/022 - PZ, BPT14291_233 /OPT14211.241/13PT142m_252: a circa 0,4km verso sud da WTG02;
- Regio Tratturello Venosa-Ofanto nr. 023 PZ, BeT421: a circa 1,0km verso sud est da WTG04;

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si veda l'elaborato *A.17.1.0-TAV 21- Carta della Intervisibilità dei beni di interesse archeologico*).

VALUTATO, dunque che, dall'analisi storico archeologica, si evince che il comprensorio in esame è caratterizzato da un elevato potenziale archeologico in quanto occupato capillarmente da una fitta rete di insediamenti legati per lo più allo sfruttamento rurale del territorio e che, pertanto la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per il patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi;

RITENUTO nel merito che, l'inserimento di strutture così invasive (gli aerogeneratori sono alti 199 m) è in palese contrasto con le disposizioni dettate dai rispettivi strumenti di tutela, formulati per prevenire alterazioni causate da opere di minore entità, e ne pregiudica la possibilità di valorizzazione e fruizione;

CONSIDERATO che, dalle verifiche condotte da questa Soprintendenza Speciale, ai sensi della lettera *c-quater* del c.8, come da ultimo modificato, dell'art. 20, del D. Lgs. 199/2021 sull'area del progetto in argomento, ricadente nei comuni di Venosa e Montemilone (PZ), è emerso come l'impianto presenti interferenze coi beni di seguito elencati:

interferenze sarebbero riferibili ai beni di seguito in elenco:

Beni Paesaggistici art.136



- Invaso del Rendina (D.M. del 21/09/ 1984)

Beni Archeologici art.10


- Regio tratturo Melfi-Castellaneta (D.M. del 22/12/1983)
- Regio tratturello Venosa-Ofanto (D.M. del 22/12/1983)
- Regio tratturello di Notarchirico, (D.M. del 22/12/1983)
- Zona archeologica di Maddalena, catacombe IV e VI d.C. (D.M. 21.10.77)
- Zona archeologica di Tufarello (D.M. 12.11.80)
- Zona archeologica di Loreto, sito di epoca Paleolitica (D.S. 19.12.80 mod. D.S. 15.09.80, D.S. 16.05.79)
- Zona archeologica di Finocchiaro (D.D.R. 08.07.13)
- Zona archeologica di Foragine, resti di una villa di età imperiale di III e II sec. a.C. (D.S.R. 13.07.04)
- Zona archeologica di Gravetta, (D.M. del 18.06.91)
- Complesso archeologico della Trinità (D.M. 21.10.93 mod. D.M. 31.12.80)
- Zona archeologica di Mangiaguadagno (D.D.R. 23.04.13)

Beni Monumentali art.10

- "Masseria Bosco delle Rose" (D.M. del 21/08/1995)
- "Masseria Iannuzzo" (D.M. del 08/10/1992)
- "Masseria Saraceno - Quaranta", ex La Caccia (D.M. del 27/08/1998)
- "Masseria Casone, ex Il Casone (D.M. del 08/10/1992)"
- "Masseria Trentangeli", Ex Casino Trentangioli (D.M. del 02/10/1992)
- "Ex Monastero di S. Agostino" (D.M. del 11/09/1990)
- "Castello" di Venosa (D.M. del 01/03/1997)
- "Palazzo La Torre" (D.M. del 17/04/1990)
- Masseria Santangelo ex Casino S. Angelo
- Masseria Trentageli (ex Casino Trentangioli)



*



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR, relativa all'area di progetto (ai sensi della lettera c-*quater* del c.8, come da ultimo modificato, dell'art. 20, del D. Lgs. 199/2021).

EVIDENZIATO, che, ai sensi della lettera c-*quater* del c.8, come da ultimo modificato, dell'art. 20, del D. Lgs. 199/2021 (*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*), l'impianto non ricade in area idonea per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, in quanto rientra nella fascia di rispetto di 7 km dai beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e da quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 D. Lgs. 42/2004.

VISTO e CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

- l'istituzione del “**Distretto di turismo Rurale le Terre di Aristeo**” (D.M. MiBACT 08/03/2016, n. 129 e successivo D.M. 29/12/2017 n. 594), di cui **Venosa, Montemilone**, Lavello e tutti gli altri comuni limitrofi fanno parte, si prefigge, tra gli obiettivi da perseguire:
 - di *riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale ed internazionale per accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto;*
 - di *migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni”;*
- il **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020** a sostegno dello sviluppo del settore e del territorio



delle Comunità ricomprese nella perimetrazione del su citato “*Distretto di turismo rurale*” e sono considerati prioritari e strategici specialmente, per la presenza nei perimetri individuati, di tutte o parte delle diverse “*Aree interne della Regione*”;

- il “**Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022**” (PST), elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all’indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria “*l’Italia del turismo e della cultura*”, pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:
 - come “Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l’offerta nazionale”, al fine di ampliare l’offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali;
 - in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari;
- **Il medesimo PST**, tra le azioni a sostegno della “**strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne**” (punto A.2.4) afferma che:
 - **per le destinazioni – quali le aree rurali, protette, interne e i parchi** – caratterizzate da un’importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell’ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
 - è, pertanto, indispensabile l’integrazione con le altre “filiera” presenti sui rispettivi territori, con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agro-alimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;
- **a livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), evidenzia come:**
 - lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto ‘dominante’ della regione: valori riconosciuti e considerati “sopra soglia”, ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all’idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;
 - la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell’esistente si articola in un primo insieme di grandi attrattori;



- in questa visione:
 - il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
 - il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
 - le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di "itinerari culturali" del Consiglio d'Europa diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

TENUTO CONTO che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell'intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l'integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;
- nuovi modelli di *governance* e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;
- l'impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a **migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un "utilizzo turistico eco-compatibile", nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale**, per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;

CONSIDERATO, inoltre, che, dai risultati di una inchiesta effettuata nel 2007 da 14 giornalisti, italiani e stranieri, specializzati sul turismo, il punto di vista degli *opinion leaders* sui punti di forza e debolezza della Basilicata, vengono indicati, tra i punti di forza, il fascino del "paesaggio preservato" e della "piccola" regione a dimensione umana, i luoghi ancora da scoprire, e una enogastronomia apprezzata a partire dall'Aglianico del Vulture come un paradiso sinonimo di libertà e di spettacolo;

CONSIDERATO che,

- il principio secondo cui, il paesaggio, con l'evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce "... una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni" (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;
- nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e



f

conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:

- la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell'identità di un determinato territorio;
- in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di esternalità positive attribuita all'agricoltura;

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai “paesaggi rurali storici”:

- l'attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizza la **dimensione territoriale**, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;
- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillinarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l'interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l'attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;

CONSIDERATO e VALUTATO, inoltre, che dal “Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale”, elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell'Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell'Università degli Studi di Firenze (Settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;
- in tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;
- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

CONSIDERATO che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;



- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);

CONSIDERATO che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;

CONSIDERATO che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"* previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV *"Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio – Punto 16.1 dei "Criteri generali"*, prescrivono di assicurare:

- alla lettera e) *"una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio"*;
- al punto 16.4 che *"Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale"*;

CONSIDERATO che, in materia di "Tutela, governo ed uso del territorio" la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all'art. 12 bis stabilisce che *"la Regione, ai fini dell'art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare"*;

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall'Italia con L.



f

14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;

- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, c. 4 dell'Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la **"individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"**, approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;
- tale documento è stato recepito con **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54 "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010"**;

TENUTO CONTO che il **"Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)"**, validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:

- nel farsi interprete del profondo connubio dell'uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell'imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;
- per recuperare l'attenzione **al territorio rurale** letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della **centralità del territorio rurale** nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;
- l'importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all'aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;
- **il territorio rurale costituisce l'elemento identificativo e percettivo dell'essere della comunità lucana** e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;
- al di là delle definizioni, **l'immagine dominante della Basilicata è legata al suo esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto**;
- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende



*

umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, **come una molteplicità di paesaggi in un alternarsi di tipologie** di habitat naturali e seminaturali, di trame colturali, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, **centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale;**

- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:

- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di **contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;**
- **la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili (soprattutto eolico)** che hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, **una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali;**

CONSIDERATO e VALUTATO che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con **l'obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi"** mediante:

- la conservazione e tutela della biodiversità (*buono stato di salute del paesaggio*);
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, **sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico);**
- la Creazione di reti:
 - a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione;
 - b) patrimonio in rete;

RILEVATO, inoltre, che, nel medesimo "Documento programmatico per la redazione del Piano



Paesaggistico Regionale (PPR)”, in merito alla **localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:**

- i dati attuali relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l'esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il *burding sharing* avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l'aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo al primo posto in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della Regione Basilicata come risulta da alcune fonti ufficiali è attualmente pari a 2.450 GWh/anno corrispondente all'87% di quella complessiva pari a circa 2.805 GWh/anno, mentre quella prevista dal PIEAR corrispondente al fabbisogno interno relativa all'anno 2020 è pari a 3.827 GWh/anno con un deficit produttivo stimato di energia di 1.022 GWh/anno, corrispondente al 26 % da importare dall'esterno;
- a trainare l'ottima *performance* della Regione Basilicata è principalmente l'energia elettrica derivante dagli impianti eolici con una produzione di 3.467 kWh e dal fotovoltaico con 890 kWh prodotti per abitante;

CONSIDERATO e VALUTATO che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;
- questa critica situazione e l'aggiornamento del PIEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l'interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;
- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia “pulita” senza inquinare l'ambiente, dall'altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo estetico-percettivo e dell'impatto visivo anche del consumo di suolo, **se si pensa alle modifiche indotte dall'infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;**

CONSIDERATO che, con riferimento all'**Area Vasta di Indagine**, la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot. n. 3440 del 23/03/2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 12164 del 30/03/2022, esaminata la documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma *web* dell'allora MiTE, nonché quella integrativa pervenuta a seguito della richiesta trasmessa da questo Ministero per il tramite dello stesso MiTE, in ragione della esiguità di lembi di territorio pugliese ricadenti nell'area *buffer* sottoposta a disamina, non ha rilevato elementi di incompatibilità dell'impianto rispetto alla parte di territorio ricadente nei limiti amministrativi



RITENUTO, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale, le seguenti puntualizzazioni:

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *"quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo"*, ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area";
- nel procedimento di VIA la valutazione di questo Ufficio, insieme a quella delle Soprintendenze ABAP competenti, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.
- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggisti) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio *"La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime"*;
- la realizzazione dell'impianto proposto, con le notevoli dimensioni degli aerogeneratori, e delle opere infrastrutturali ad essi direttamente connessi, fuori scala ed estranei rispetto agli elementi strutturali del paesaggio rurale apporterebbe, inoltre, sostanziali modifiche ai paesaggi sopra descritti così come oggi percepibili anche dai diffusi punti di vista dinamici possibili lungo la rete infrastrutturale esistente nell'area vasta;

CONSIDERATO che, quindi, sulla base di tali enunciazioni, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

CONSIDERATO che anche il Documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo "la progressiva saturazione dei siti", proponendo di "sperimentare la possibilità di individuare le aree idonee alla realizzazione degli stessi", presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l'impossibilità di assicurare l'equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un'adeguata pianificazione;



A

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *“la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT);

CONSIDERATO, inoltre, che dal Rapporto Statistico “Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2019”, emerge che la Basilicata è la regione con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (25,0%). Nelle Regioni dell'Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta. Inoltre, proprio la provincia di Potenza, con un'estensione territoriale peraltro inferiore, è solo seconda, per potenza eolica installata (pari a 9,4%), a quella di Foggia, che detiene il primato nazionale;

CONSIDERATO altresì il “Monitoraggio dei *target* nazionali e regionali – *burden sharing*”, elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011, pubblicato a luglio 2021, lo stesso rivela come, a fine 2019, l'Italia meridionale presenti il maggior numero di impianti eolici installati. A tale data la Regione Basilicata risulta **terzultima** in Italia per consumo di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che il documento interministeriale dell'allora MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali va quindi considerata la provincia di Potenza), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

CONSIDERATO che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering*, quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia;

RITENUTO pertanto che, in particolare nelle aree “sature”, quale può considerarsi la provincia di Potenza, il “rinnovo” dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo e quindi a un miglioramento dell'impatto visivo complessivo del parco eolico o dei parchi eolici (riduzione ‘**effetto selva**’);



EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale;

TENUTO CONTO delle valutazioni delle Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio competenti per territorio, condivise, per quanto di competenza, anche dal Servizio II e III della Direzione generale ABAP;

Questa Soprintendenza Speciale

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata dalla Società proponente;

VISTE ed ESAMINATE le osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 24 co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO di poter condividere le valutazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia nei propri rispettivi pareri endoprocedimentali, nonché dai Servizi II *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e III *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della DG ABAP;

ESPRIME PARERE CONTRARIO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art.27 del D. Lgs. 152/2006, dalla **Società Millek S.r.l. per il progetto che prevede la realizzazione di un impianto eolico costituito da 7 aerogeneratori e relative opere di connessione, per una potenza complessiva di 42,7 MW, da realizzarsi nel Comune di Venosa (PZ), con cabina di consegna da realizzarsi nel Comune di Montemilone (PZ).**

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP:

arch. Serena Bisogno




IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V della DG ABAP

arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero della Transazione Ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo
Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale
CRESS@PEC.minambiente.it

Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente ed Energia
Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale
ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

p.c. **Millek S.r.l.**
postmaster@pec.millek.it

Oggetto: [ID_VIP: 5734] *Provvedimento Unico in materia Ambientale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., del progetto di un impianto eolico composto da 7 aerogeneratori e relative opere di connessione, per una potenza complessiva di 42,7 MW, da realizzarsi nel Comune di Venosa (PZ), con cabina di consegna da realizzarsi nel Comune di Montemilone (PZ).*

Proponente: Millek S.r.l.

Indizione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 27, comma 8, del D.Lgs. 152/2006.

Parere di competenza rispetto al P.A.I. [AC 276 - 21]

In riferimento alla nota Prot. 44293 del 28/04/2021 (acquisita agli atti in pari data al prot. n. 12040) con la quale codesta Divisione (Sistemi di Valutazione Ambientale) comunica l'indizione della conferenza di Servizi relativa all'intervento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Si premette che con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino, di cui alla L. 183/89, e contestualmente istituite le Autorità di bacino distrettuali, tra le quali la scrivente Autorità, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale; l'esame istruttorio delle richieste di parere formulate a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotto con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)¹ e per le acque (PGA)², nonché ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)³,

¹ *Piano di Gestione Rischio Alluvioni*, elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2010 ed adottato, nella fase di primo ciclo (2010-2015), con relativa VAS, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e DPCM del 27/10/2016 G.U. Serie generale n. 28 del 03/02/2017. Adottato, nella fase di secondo ciclo (2016-2021) dalla Conferenza Istituzionale Permanente il 20/12/2019 con Del. n. 1 del 20/12/2019, di adozione delle mappe di aggiornamento della Pericolosità e del Rischio da Alluvioni, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14/04/2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 16/04/2020.

² *Piano di Gestione Acque*, elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 117 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo (2009-2014) con la relativa procedura VAS ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, adottato con Delibera CIP del 24/02/2010 e approvato con DPCM del 10/04/2013 (G.U. n. 160 del 10 luglio 2013); Secondo ciclo (2015-2021) adottato con Delibera CIP del 03/03/2016 e approvato con DPCM del 27/10/2016 (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017); Terzo ciclo (2021-2027) in fase di aggiornamento ai sensi dell'art. 66 c. 7 del D.Lgs. 152/2006, con Delibera CIP n. 1 del 27/12/2018 e Delibera CIP n. 3 del 20/12/2019.

³ Territorio dell'UoM Puglia: *Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)*, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento.

Dall'analisi della documentazione pubblicata sul sito web della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM al link <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7685/11147> si evince che l'intervento proposto dalla Millek S.r.l. prevede la realizzazione di un impianto eolico di potenza complessiva di 42,7 MW costituito da 7 turbine eoliche ciascuna avente diametro rotore di 155 m e altezza al mozzo di 122,5 metri, da ubicare nei comuni di Montemilone e Venosa, provincia di Potenza in località extraurbana agricola denominata "Parco Bruno". Il parco eolico in oggetto, sarà connesso alla RTN tramite una sottostazione di trasformazione utente 30/150kV, da collegarsi in antenna a 150kV al sistema di sbarre a 150kV della nuova stazione Elettrica di Trasformazione SE della RTN 380/150 kV, la stazione Terna sarà inserita in entra-esce sulla linea 380 kV Genzano-Bisaccia. Il tutto come nel dettaglio illustrato nei relativi elaborati tecnici acquisiti e valutati.

Esaminata la documentazione progettuale complessivamente resa disponibile, questa Autorità di Bacino Distrettuale, evidenzia che, in rapporto alla Pianificazione stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia con Delibera n. 39 del 30.11.2005 e s.m.i. e vigente alla data di formulazione del presente atto, le cui cartografie sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità di Distretto, alcune delle opere previste nel progetto interferiscono con le aree normate dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del richiamato P.A.I.

In particolare, riguardo l'assetto idraulico si rileva che il tracciato del cavidotto interrato MT interseca o è prossimo in più punti a diversi corsi d'acqua del "reticolo idrografico" (insieme dei corsi d'acqua comunque denominati), riportati con il simbolo di "linea azzurra", sia sulla cartografia ufficiale dell'Istituto Geografico Militare (I.G.M.) in scala 1:25.000, sia sulla Carta di base del PGRA. Si specifica che le aree limitrofe a tale corso d'acqua sono identificabili come "Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali", quindi soggette alle disposizioni del Titolo II – Assetto Idraulico delle NTA del vigente PAI, in particolare degli artt. 6 e 10;

Tutto ciò premesso, in relazione agli aspetti di compatibilità idraulica rispetto al P.A.I. delle opere in progetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale prende atto di quanto riportato nell'elaborato "Relazione Idrologica e Idraulica" (Elaborato A.3) allegato al Progetto, a firma dell'ing. Salvatore Vernole. All'interno della citata Relazione sono state sviluppate analisi di compatibilità dell'intervento con le condizioni di pericolosità idraulica del P.A.I. In particolare nello studio:

- si è verificato il posizionamento degli aerogeneratori ("WTG 1- 7") e le rispettive piazzole di collegamento, il tracciato dei cavidotti di collegamento (tra gli aerogeneratori e la sottostazione elettrica utente), il posizionamento della stazione elettrica utente e la nuova viabilità di progetto,



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

escludendone l'interferenza con le aree di modellamento attivo e di pertinenza fluviale, con riferimento all'area a media pericolosità idraulica risultante dallo studio condotto e trasmesso;

- si è condotta una valutazione delle forze di erosione generalizzate e localizzate in corrispondenza dell'intersezione tra il cavidotto e il reticolo idrografico, affermando che la profondità di 1,00 metro è sufficiente a garantire un franco di sicurezza sull'escavazione massima che si potrebbe avere in caso di piena.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto e allo stato attuale degli atti, per quanto di competenza, questa Autorità di Bacino esprime parere favorevole di compatibilità del Progetto di cui alla procedura in oggetto con il Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente alla data di formulazione del presente atto.

Ad ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità rispetto al P.A.I. innanzi espresso, ai fini di una corretta realizzazione ed esercizio di tutte le opere previste nel progetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene opportuno anche l'inserimento delle seguenti prescrizioni:

- 1) nell'ipotesi che siano rilevati, nel corso della realizzazione degli interventi in oggetto o del loro esercizio, movimenti di versante di entità tale che possano far presagire possibili dissesti o cedimenti alle opere di progetto, dovrà essere immediatamente adottata da parte del Soggetto esecutore dei lavori o gestore degli impianti ogni opportuna azione e/o intervento di messa in sicurezza delle opere e delle aree di pertinenza, al fine di impedire qualunque danno o disservizio. Il Soggetto esecutore/gestore dovrà assumere la piena responsabilità per quanto riguarda gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione ed esercizio delle opere di cui trattasi, sollevando la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale da qualsivoglia responsabilità in merito a danni e/o disservizi che dovessero accidentalmente verificarsi in fase di cantiere e/o in fase di esercizio degli impianti e da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
- 2) le attività e gli interventi siano comunque tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica delle aree interessate dai lavori; inoltre, si adottino idonei accorgimenti atti a proteggere gli impianti tecnologici di progetto sia in fase di cantiere che di esercizio, dai potenziali fenomeni dannosi causati da possibili allagamenti temporanei delle stesse aree;
- 3) per le intersezioni tra l'elettrodotto interrato MT e il reticolo idrografico, si preveda l'utilizzo della tecnica della trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.), in modo da garantire che le opere elettriche interrate dell'elettrodotto in progetto siano adeguatamente protette e non subiscano danni o fenomeni degenerativi causati da possibili eventi alluvionali e non costituiscano un rischio per le persone, anche se esposte alla eventuale presenza d'acqua;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- 4) si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- 5) gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;
- 6) il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.

Sarà cura del Responsabile del rilascio del titolo abilitativo l'introduzione delle predette prescrizioni all'interno del relativo dispositivo e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. Gennaro Capasso

Il Segretario Generale
dott.ssa geol. Vera Corbelli

Sezione Infrastrutture
e Valutazioni Ambientali

Responsabile
Arch. Alessandro Cantatore

Istruttoria pratica
Ing. Giuseppe D'Alonzo



Confutazione Parere MIC pag. 10/37 paragrafo 1.1)

Planimetria Osservazioni 1.1) Beni paesaggistici vincolati ope legis, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.L.gs. 42/2004, comma 1, lettera b)

Parco Eolico "BRUNO" - proponente: Millek S.r.l.

Regione Basilicata

Invaso di Locone

Regione Puglia

Dist. tra WTG 5 e Invaso Locone = 14 km

IMPIANTO "BRUNO"
Millek S.r.l.

WTG 1

WTG 7

WTG 5

WTG 6

WTG 2

WTG 3

WTG 4

SCALA 1:50'000



Confutazione Parere MIC pag. 11/37 paragrafo 1.2)

Planimetria Osservazioni 1.2) Beni paesaggistici vincolati ope legis, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.L.gs. 42/2004, comma 1, lettera c)

Parco Eolico "BRUNO" - proponente: Millek S.r.l.

Fiume Ofanto BP142c_579

Vallone Occhiatello dei Briganti nr. 580, BP1420_584

IMPIANTO "BRUNO"
Millek S.r.l.

Dist. tra WTG 1 e BP142c_579 = 8,85 km

Dist. tra WTG 7 e BP1420_584 = 4,98 km

- WTG 1
- WTG 2
- WTG 3
- WTG 4
- WTG 5
- WTG 6
- WTG 7


SCALA 1:60'000



Confutazione Parere MIC pag. 11/37 paragrafo 1.2)

Planimetria Osservazioni 1.2) Beni paesaggistici vincolati ope legis, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.L.gs. 42/2004, comma 1, lettera c)

Parco Eolico "BRUNO" - proponente: Millek S.r.l.



Vallone delle Castagne o del Lucito inf.
nr. 481 -BP142c_585

IMPIANTO "BRUNO"
Millek S.r.l.

WTG 1

WTG 7

WTG 5

WTG 2

WTG 6

WTG 3

WTG 4


Dist. tra WTG 1 e BP142c_585 = 5,58 km

SCALA 1:60'000



Confutazione Parere MIC pag. 11/37 paragrafo 1.3)

Planimetria Osservazioni 1.3) D.L.gs. 42/04, comma 1, lett g)
Parco Eolico "BRUNO" - proponente: Millek S.r.l.



Regione Puglia

Regione Basilicata

Boschi di pini mediterranei
BP142g_006

IMPIANTO "BRUNO"
Millek S.r.l.

WTG 1

WTG 7

WTG 5

WTG 6

Dist. tra WTG 5 e BP142g_006 = 10,97 km

WTG 2

WTG 3

WTG 4

SCALA 1:60'000

REGIONE
BASILICATA



COMUNE DI VENOSA (PZ)



Provincia
Potenza



COMUNE DI MONTEMILONE (PZ)



**PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA 7 AEROGENERATORI E
DALLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N.
IMPIANTO "Bruno"- Potenza 42,7 MW Comuni di Montemilone- Venosa (PZ)**

**A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Quadro di riferimento programmatico
Allegati grafici
PLANIMETRIA NATURA GIURIDICA ACCERTATA
(Usi Civici)**

ELABORATO

TAV 13.3

PROPONENTE:



MILLEK S.R.L.

Sede Legale Via Tadino, 52
20124 Milano (MI)
P.IVA 09702620965
MAIL: info@millek.it
PEC: postmaster@pec.millek.it

MIDLEK SRL
Via Tadino 52
20124 MILANO
P.Iva 09702620965

PROGETTO E SIA:



Via de la Rocca, 48 - 70122 Bari - tel. 080 3219948 fax. 080 3220950

II DIRETTORE TECNICO
Dott. Ing. Orazio Tricarico



CONSULENZA:

| | | | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| 0 | MAGGIO 2021 | A.A. - O.T. | A.A. - O.T. | A.A. - O.T. | |
| EM./REV. | DATA | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO | DESCRIZIONE |


LEGENDA Natura Giuridica Accertata (usi civici)

NATURA GIURIDICA ACCERTATA

- Arbitraria occupazione
- Allodiali affrancabili - Legittimata con Ord. 1961
- Allodiali affrancabili - Legittimata con Ord. 1968
- Allodiali - Antiche colonie
- Antiche quote - Affrancabili
- Patrimoniale del Comune
- Reintegrata al Comune
- Estranea al demanio civico comunale
- Appartenente al demanio civico comunale

Legenda

- WTG
- STRADE DEFINITIVE
- STRADE CANTIERE
- STOCCAGGIO PALE
- CAVIDOTTO 30 KV
- CAVIDOTTO 150 KV
- CABINA 150-30 KV
- SE TERNA
- ELETTRODOTTO 380 KV ESISTENTE
- NUOVI RACCORDI 380 KV
- LIMITI COMUNALI





REGIONE BASILICATA

**DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI**

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE
AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI
E ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA'

Via Verrastro, 10 – 85100 Potenza

Potenza, 18 MAR. 2021

Protocollo 059494

Sig. Pellegata Renato
Leg.le Rapp.te MILLEK srl
Via Tdino, 52
20124 Milano (MI)

Oggetto: Usi Civici – Certificazione.

IL DIRIGENTE

VISTA la nota a firma della ditta in indirizzo con cui si chiede di conoscere la natura giuridica degli immobili di cui a:

foglio n°02, particella/e 130-190-89-64;

foglio n°14, particella/e 117-56-304-305-390-391-299-388-298-372-374-375-381-382-385-377-177-88-89-24-06-25-26-27-126-127-28-30-134-51-430-202-199-200-201-107-219-77-175;

foglio n°11, particella/e 193-229-230-218-226-227-228-08-238-273-39-206;

foglio n°12, particella/e 165;

foglio n°17, particella/e 453-305-364-121-371-369-130-419-456-424-461-410-418-427-362-361-446-445-421-437-436-439-440-443-416-450-451-400-401-396-367-432-477-405-383-386-389-392-412-407-408-381-377-75-328-325-309-424;

foglio n°23, particella/e 160;

foglio n°13, particella/e 557-558-559-560-561-563-412-413-550-198-199-276-414-279-280-306-307-308-310-311-312-314-340-341-342-418-278-349-331-231-232-233-234-235-236-237-238-200-201-202-203-239-242-243-468-469-471-486-487-475-474-495-496-478-55-477-562-313-315-488-489-490-505-503-483-484-492-465-466-157, tutti in Venosa;

ric

VISTA la legge n. 1766 del 16 giugno 1927, il suo regolamento di attuazione del 26 febbraio 1928 n. 332 e la Legge Regionale n. 57/2000 e s.m. ed i.;

CONSULTATI gli atti degli archivi del Commissario agli Usi Civici della Basilicata e della Regione Basilicata;



CERTIFICA

1/1



REGIONE BASILICATA

SEGUE 1/1

che gli immobili di cui al foglio n°02, particelle 130-190-89-64, foglio n°14, particelle 56-30-51-202-199-200-201-107-219-77-175, foglio n°11, particelle 39-206, foglio n°12, particella 165, foglio n°17, particelle 453-130-419-456-424-461-410-418-427-362-361-446-445-421-437-436-439-440-443-416-450-451-432-477-383-386-389-392-412-328-325-309-424, foglio n°23, particella 160, foglio n°13, particella 157, tutti in Venosa, sono da ritenersi "estranei" al demanio civico comunale;

che gli immobili di cui al foglio n°14, particella/e 117-304-305-390-391-299-388-298-06-430, foglio n°11, particella/e 08-238-273, foglio n°17, particella/e 121-371-369-367-407-408-381, foglio n°13, particella/e 486-487-478-55-477-488-489-490-505-503-492, tutti in Venosa, sono iscritti nello stato degli "arbitrari occupatori" del demanio civico comunale;

che gli immobili di cui al foglio n°14, particella/e 372-374-375-381-382-385-377-177, foglio n°11, particella/e 193-229-230-218-226-227-228, foglio n°13, particella/e 557-558-559-560-561-563-412-413-550-198-199-276-414-279-280-306-307-308-310-311-312-314-340-341-342-418-278-349-331-231-232-233-234-235-236-237-238-200-201-202-203-239-242-243-562-313-315, tutti in Venosa, sono "appartenenti" al demanio comunale di uso civico;

che gli immobili di cui al foglio n°14, particella/e -88-89-24-25-26-27-126-127-28-134, foglio n°17, particella/e 305-364-400-401-396-405-377-75, foglio n°13, particella/e 468-469-471-475-474-495-496-465-466, tutti in Venosa, sono di natura allodiale in quanto "legittimati" con Ordinanza 02/4/1961 (DPR 22/9/1961) con imposizione di un canone;

che gli immobili di cui al foglio n°13, particella/e 483-484, in Venosa, sono stati "reintegrati" al demanio civico comunale con Ordinanza 02/4/1961.

S.E.O.
La S.R.
V. Bardi



IL DIRIGENTE GENERALE
Avv. Donato Del Corso

AP60@libero.it

ISPM



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI E ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA'

Via Verrastro, 10 - 85100 Potenza

Potenza, 16 APR. 2021

Protocollo 076347

Sig. Pellegata Renato
Millek s.r.l.
Via Tadino, 52
20124 Milano (NA)

Oggetto: Usi Civici - Certificazione.

IL DIRIGENTE

VISTA la nota a firma della ditta in indirizzo, con cui si chiede di conoscere la natura giuridica degli immobili di cui a:

foglio n°32 particella/e 72-73-74-315-316-161-136-95-137-105-317-311-330-108-256-257-339-340-321-320-323-324-265-268-263-272-275-290-262-258-259-271-306-274-286-293-289-361-357-358-362-279-363-382-383-279-280-303-302-5000 (ex 02)-5001 (ex 02)-5002 (ex 02)-02;
foglio n°33 particella/e 228-302-293-294-295-296-223-230-276-277-266-269-329-251-260-250-257-254-174-175-176-177-247-234-245, tutti in Montemilone;

VISTA la legge n. 1766 del 16 giugno 1927, il suo regolamento di attuazione del 26 febbraio 1928 n. 332 e la Legge Regionale n. 57/2000 e s.m. ed i.;

CONSULTATI gli atti degli archivi del Commissario agli Usi Civici della Basilicata e della Regione Basilicata;

CERTIFICA

che gli immobili di cui in premessa sono da ritenersi "estranei" al demanio civico comunale.

S.E.O.
La S.R.
V. Bardì



IL DIRIGENTE GENERALE
Avv. Donato Del Corso



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE
AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI
E ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA'

Via Verrastro, 10 – 85100 Potenza

Potenza, 30 APR. 2021

Protocollo 065000

Sig. Pellegata Renato
Millek s.r.l.
Via Tadino, 52
20124 Milano (NA)

Oggetto: Usi Civici – Certificazione.

IL DIRIGENTE

VISTA la nota a firma della ditta in indirizzo, con cui si chiede di conoscere la natura giuridica degli immobili di cui a:

foglio n°17 particella/e 221-220-225-147-447-223-420-262-229-230-437-158-481-478-387-473-390-411-138-462-464-306, in Venosa;

VISTA la legge n. 1766 del 16 giugno 1927, il suo regolamento di attuazione del 26 febbraio 1928 n. 332 e la Legge Regionale n. 57/2000 e s.m. ed i.;

CONSULTATI gli atti degli archivi del Commissario agli Usi Civici della Basilicata e della Regione Basilicata;

CERTIFICA

che gli immobili di cui in premessa sono da ritenersi "estranei" al demanio civico comunale.

S.E.O.
La S.R.
V. Bardi



IL DIRIGENTE GENERALE
Avv. Donato Del Corso



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE
AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI
E ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA'

Via Verrastro, 10 – 85100 Potenza

- 3 MAG. 2021

Potenza, _____

Protocollo 086432

Sig. Pellegata Renato
Millek s.r.l.
Via Tadino, 52
20124 Milano (NA)

Oggetto: Usi Civici – Certificazione.

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione peritale a firma del geometra Perrotta Antonio, iscritto all'Albo Regionale dei Periti demaniali, con cui si chiede di rettificare la certificazione prot.117264 del 23 giugno 2020, nella sola parte relativa alla natura giuridica degli immobili di cui a:

foglio n°17, particella/e 116, in Venosa;

VISTA la legge n. 1766 del 16 giugno 1927, il suo regolamento di attuazione del 26 febbraio 1928 n. 332 e la Legge Regionale n. 57/2000 e s.m. ed i.;

CONSULTATI gli atti degli archivi del Commissario agli Usi Civici della Basilicata e della Regione Basilicata;

CERTIFICA

che gli immobili di cui al *foglio n°17, particella/e 116, in Venosa*, sono iscritti nello stato degli "arbitrari occupatori" del demanio civico comunale.

La certificazione usi civici prot.117264 del 23 giugno 2020 resta valida nella sua interezza ad esclusione di quanto sopra rettificato.

S.E.O.
La S.R.
V. Bardi



IL DIRIGENTE GENERALE
Avv. Donato Del Corso



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALIUFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE
AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI
E ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA'

Via Verrastro, 10 - 85100 Potenza

Potenza, _____
- 3 MAG. 2021Protocollo 086430Sig. Pellegata Renato
Millek s.r.l.
Via Tadino, 52
20124 Milano (NA)

Oggetto: Usi Civici – Certificazione.

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione peritale a firma del geometra Perrotta Antonio, iscritto all'Albo Regionale dei Periti demaniali, con cui si chiede di rettificare la certificazione prot.059494 del 18 marzo 2021, nella sola parte relativa alla natura giuridica degli immobili di cui a:

foglio n°14, particella/e 372-374-375-381-382-385-377;
foglio n°11, particella/e 193-229-230-218-226-227-228;
foglio n°13, particella/e 557-558-559-560-561-563-412-231-232-233-234-235-236-237-238-200-201-202-203-239-242-243-562-313-315, tutti in Venosa;

VISTA la legge n. 1766 del 16 giugno 1927, il suo regolamento di attuazione del 26 febbraio 1928 n. 332 e la Legge Regionale n. 57/2000 e s.m. ed i.;

CONSULTATI gli atti degli archivi del Commissario agli Usi Civici della Basilicata e della Regione Basilicata;

CERTIFICA

che gli immobili di cui al foglio n°14, particella/e 372-374-375-381-382-385-377, foglio n°11, particella/e 193-229-230-218-226-227-228, tutti in Venosa, sono da ritenersi di natura allodiale in quanto "antiche colonie" del 1812;

che gli immobili di cui al foglio n°13, particella/e 557-558-559-560-561-563-412-231-232-233-234-235-236-237-238-200-201-202-203-239-242-243-562-313-315, tutti in Venosa, sono da ritenersi "appartenenti" al patrimonio comunale.

La certificazione usi civici prot.059494 del 18 marzo 2021 resta valida nella sua interezza ad esclusione di quanto sopra rettificato.

S.E.O.
La S.R.
V. Bardj
IL DIRIGENTE GENERALE
Avv. Donato Corso



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA
Viale Vincenzo Verrastro, 5
85100 POTENZA (PZ)
ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO
Dirigente generale: ing. Giuseppe Galante
giuseppe.galante@regione.basilicata.it - tel. 0971668849
dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

Potenza, 13 gennaio 2021

Prot.n. 0009430

Alla c.a. del Sindaco e del Responsabile UTC
dei Comuni di Melfi, Rapolla, Barile, Ginestra,
Maschito, Forenza, Acerenza, Venosa, Lavello,
Montemilone, Banzi, Genzano di Lucania,
LORO SEDI

p.c.
al Dirigente Ufficio Urbanistica e Pianificazione
Territoriale
Al Segretario Regionale del Mibact
Al Soprintendente della SABAP di Basilicata
all'Assessore al Dip. Ambiente e Energia
LORO SEDI

Oggetto: Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Delimitazione aree di interesse archeologico ex art. 142 comm1 lett. m) D.Lgs n. 42/2004(Codice). DGR. n. 754/20020

Pervengono a questa direzione generale quesiti tesi ad ottenere chiarimenti sulla immediata efficacia delle delimitazioni di Beni Paesaggistici proposte dal redigendo PPR ed approvate con DGR n.754/2020 e sulla conseguente applicabilità a tali Beni delle procedure ex art. 146 del Codice.

Si ritiene, pertanto, opportuno fornire precisazioni e chiarimenti in merito.

Come è noto, con la DGR di che trattasi, sono state approvate, previa validazione del Comitato Tecnico Paritetico per la redazione del PPR, le proposte di delimitazione di 5 aree di interesse archeologico ex art. 142 comma 1 lett.m) del Codice.

Le 5 aree di interesse archeologico che, solo per sintesi, sono state raggruppate sotto la denominazione di "Ager Venusinus" (Ager Venusinus, Ager Bantinus, Ager Ofantino, Comprensorio melfese, Via Appia), sono state perimetrare a valle di un percorso di analisi e approfondimento tecnico multidisciplinare che ha coinvolto professionisti del Mibact e della Regione impegnati nella redazione del PPR, sulla base dell'apporto specialistico dell'Università di Foggia. Le 5 aree sono visualizzabili sul portale regionale dedicato al PPR nella sezione WebGis Tutele all'indirizzo <http://ppr.regione.basilicata.it>.

Costituiscono, come avanti detto, **proposte di delimitazione del PPR in elaborazione**, prodotte con riferimento alle aree di interesse archeologico già individuate nell'Allegato A (e negli elaborati cartografici in esso richiamati) della L.R. n. 54/2015, rispetto alle quali, con analisi, valutazioni ed interpretazioni specialistiche, il PPR sta proponendo perimetrazioni che possono essere di dimensioni più ridotte o più ampie.

Si sottolinea che l'obiettivo del PPR in relazione alle perimetrazioni proposte è il riconoscimento del valore paesaggistico dei territori di che trattasi, nell'ottica della tutela attiva e della loro piena valorizzazione.



Per obbligo normativo (art. 9 L.R. n.23/1999, art. 144 Codice, Convenzione Europea del Paesaggio) oltre che per scelta programmatica dell'amministrazione regionale (vedasi Documento Programmatico del PPR approvato con DGR n. 1374/2018 ed integrato con DGR n. 322/2020) dette proposte saranno rimesse alla valutazione e concertazione con i Comuni e comunità interessate, sia nella fase di partecipazione attiva alla formazione del Piano sia nella fase di partecipazione per osservazione al PPR.

Si ritiene opportuno, inoltre, circostanziare che la DGR n. 754/2020 ha natura interlocutoria (presa d'atto) in un procedimento complesso in itinere e che il Piano non è pervenuto ad un grado di maturazione che consenta di essere adottato, conseguentemente, non sono entrate in funzione le norme ex art. 143 comma 9 del Codice a salvaguardia della perimetrazione e relativa normativa.

In conclusione, si chiarisce che la delimitazione delle aree che qui interessano, riportata nei documenti di cui la Giunta Regionale ha preso atto con DGR n. 754/2020, acquisirà efficacia al termine del processo di pianificazione disciplinato dalla L.R. n. 23/1999 e dal Codice, ovvero, non crea automaticamente l'obbligo della procedura dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice.

Resta fermo che con riferimento ai territori comunali, interessati dalla presenza di altre tipologie di Beni Paesaggistici (ex art. 136 e 142 del Codice), permane l'obbligo di attivare la predetta procedura, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e del Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Il Dirigente Generale
(Ing. Giuseppe GALANTE)

Referente

P.A.P. Piani e Progetti Speciali

(Arch. Anna )

Allegato 9 Planimetria Vigneti DOC

Confutazione Parere MIC pag. 12/37 "CONSIDERATO"

Planimetria Osservazioni alle Considerazioni Beni paesaggistici vincolati ai sensi della parte III del D.L.gs. 42/2004


Parco Eolico "BRUNO" - proponente: Millek S.r.l.

LEGENDA

● Impianto EO "BRUNO" - proponente Millek S.r.l.

USO DEL SUOLO

- 1.1.1. Zone residenziali a tessuto continuo
- 1.1.2. Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado
- 1.2.1. Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati
- 1.2.2. Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche
- 1.2.4. Aeroporti
- 1.3.1. Aree estrattive
- 1.3.2. Discariche
- 1.3.3. Cantieri
- 1.4.1. Aree verdi urbane
- 1.4.2. Aree ricreative e sportive
- 2.1.1. Seminativi in aree non irrigue
- 2.1.2. Seminativi in aree irrigue
- 2.2.1. Vigneti
- 2.2.2. Frutteti e frutti minori
- 2.2.3. Oliveti
- 2.3.1. Prati stabili
- 2.4.1. Colture temporanee associate a colture permanenti
- 2.4.2. Sistemi culturali e particellari complessi
- 2.4.3. Aree prevalentemente occupate da colture agrarie
- 3.1. Zone boscate
- 3.1.1. Boschi di latifoglie
- 3.1.2. Boschi di conifere
- 3.1.3. Boschi misti di conifere e latifoglie
- 3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie
- 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla
- 3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione
- 3.3.1. Spiagge, dune e sabbie
- 3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti
- 3.3.3. Aree con vegetazione rada
- 4.1.1. Paludi interne
- 5.1.1. Corsi d'acqua, canali e idrovie



SCALA 1:40'000



Ministero dei Beni delle attività culturali del Turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

MIBACT-UDCM
LEGISLATIVO
0022539-27/07/2016
Cl. 02.01.00/209.4

Al Segretariato generale

e, p.c., Al Capo di Gabinetto

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante “*Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n.124*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 162 del 13 luglio 2016 – Nota circolare.-

Sommario: 1. Introduzione; 2. I decreti legislativi che intervengono sui moduli procedurali e organizzativi dell’agire della pubblica amministrazione: in particolare, il riordino della disciplina della conferenza dei servizi; 3. Modalità di svolgimento delle conferenze di servizi; 4. Rappresentante unico di governo; 5. Decisione della conferenza di servizi - effetti procedurali ed efficacia sostanziale; 6. Procedimento di opposizione (“dissenso qualificato”); 7. Disposizioni di coordinamento fra la disciplina generale e le varie discipline settoriali che regolano lo svolgimento della conferenza dei servizi.

1. Come è noto, con legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, il legislatore delegante è intervenuto al fine di realizzare una profonda opera di razionalizzazione del complesso normativo che disciplina l’azione dei pubblici poteri.

In tal senso, sono state attribuite deleghe al Governo a intervenire in diversi settori della pubblica amministrazione, autorizzando più specificamente l’esercizio del potere normativo delegato in materia di semplificazioni amministrative (Capo I), organizzazione dell’amministrazione dello Stato (Capo II), personale (Capo III) e semplificazione normativa (Capo IV). I decreti legislativi in questione incidono profondamente su alcuni istituti di semplificazione procedimentale – su tutti, la conferenza di servizi – al fine di semplificare e accelerare l’agire della pubblica amministrazione. Sulle novità legate all’entrata in vigore, lo scorso anno, dell’art. 3 della legge n. 124 del 2015, introduttivo del silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni, anche nel settore della tutela del patrimonio culturale, questo Ufficio ha già fornito prime indicazioni applicative con la nota circolare prot. 27158 del 10 novembre 2015, recentemente integrata con nota prot. 21892 del 20 luglio 2016 a seguito del parere n. 1640 del 13 luglio 2016 reso dal Consiglio di Stato. La presente nota intende fornire agli Uffici elementi informativi e interpretativi in relazione al decreto legislativo indicato in oggetto, che entrerà in vigore il 28 luglio p.v., con il quale è stata introdotta una notevole riforma dell’istituto della conferenza di servizi.

2. Sul piano generale, come opportunamente evidenziato nella relazione illustrativa (al decreto legislativo di riforma della conferenza di servizi) e nei pareri resi dal Consiglio di Stato (n. 890 del 2016) e dalle Commissioni parlamentari competenti, l’azione riformatrice del Governo si muove lungo un *continuum* ai cui estremi si trovano, da una parte, l’intervento sul complesso di attività non necessitanti di alcun provvedimento autorizzativo (v. la riforma della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al d.lgs. 30 giugno 2016, n. 126) e, dal lato opposto, la riforma della disciplina generale della conferenza di servizi, con la quale si interviene evidentemente sul “governo” delle attività più complesse da gestire e che richiedono provvedimenti di assenso più complessi, con molteplici amministrazioni e interessi coinvolti.



Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

In questa sede, con riferimento al decreto legislativo in oggetto, si intende dare preliminarmente conto dei possibili profili di interesse per l'organizzazione e le attività del Ministero, riservandosi con successivi atti di esaminare più nel dettaglio singoli istituti e possibili soluzioni di eventuali profili problematici, di carattere generale, sul piano interpretativo o applicativo.

Il decreto legislativo in esame prevede la ridefinizione e la semplificazione della disciplina della conferenza di servizi, sulla base di una serie di criteri direttivi, tra i quali la differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori, secondo proporzionalità, e la ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione è obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento, prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi che la conferenza si svolga attraverso la convocazione di riunioni in presenza; lo snellimento dei lavori da conseguire anche con l'utilizzo di strumenti informatici; lo svolgimento della conferenza anche in modalità asincrona; la semplificazione del modello decisionale attraverso la previsione della partecipazione alla conferenza di un rappresentante unico delle amministrazioni statali. E' importante sin d'ora evidenziare come il criterio di delega della "riduzione dei casi di convocazione obbligatoria della conferenza di servizi" sia strettamente connesso al criterio della semplificazione e possa ritenersi rispettato sotto il profilo della riconduzione della "conferenza di servizi semplificata", prevista dal nuovo art. 14-*bis* inserito nella legge n. 241 del 1990, a uno scambio telematico di atti di assenso o pareri comunque denominati richiesti dall'amministrazione precedente, mentre la vera e propria "conferenza di servizi", nel senso tradizionale del termine, costitutivamente caratterizzata dalla simultaneità "in presenza" della trattazione dell'affare da parte delle diverse amministrazioni coinvolte e della decisione conclusiva derivante dal raffronto dialettico dei diversi punti di vista da esse apportati, rappresenta, nel nuovo sistema, come si illustrerà qui di seguito, un'ipotesi condizionata e subordinata alla mancata conclusione favorevole della prima fase "semplificata", che si risolve, in realtà, come detto, in un modo di procedere "asincrono" e "a distanza", caratterizzato solo dalla possibile simultaneità degli invii telematici all'amministrazione precedente degli atti delle singole amministrazioni coinvolte, ma non anche dalla necessità di effettuare apposite riunioni. Ancorché, dunque, la conferenza di servizi "vera e propria", ossia quella prevista dal nuovo art. 14-*ter* introdotto nella legge n. 241 del 1990 dal decreto legislativo in esame, denominata "conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona", possa essere indetta direttamente (comma 7) *qualora risulti necessario in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere*, essa, nella normalità dei casi, si porrà come evenienza obbligatoria solo in caso di "fallimento" della procedura "semplificata".

3. L'articolo 1 reca le modifiche alla disciplina generale della conferenza di servizi mediante la completa riformulazione del testo degli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In particolare, il novellato articolo 14 specifica e distingue le varie tipologie di conferenze di servizi.

La **conferenza di servizi istruttoria**, in linea con l'attuale disciplina, è facoltativa e può svolgersi con la modalità "semplificata" (art. 14-*bis*) ovvero con modalità diverse.

La **conferenza di servizi decisoria**, invece, innovando la disciplina, è sempre obbligatoria quando la conclusione positiva del procedimento, ovvero lo svolgimento di un'attività privata, è subordinata all'acquisizione di più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Come già accennato al par. 2, tale obbligatorietà della conferenza decisoria è nella sostanza "temperata" dalla previsione, contenuta nel nuovo articolo 14-*ter* della legge n. 241, della conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona, che "scatta" solo se non ha esito positivo la conferenza semplificata o nei casi più complessi.

Si prevede, inoltre, che possa essere indetta **la conferenza dei servizi preliminare**, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi al fine di verificare quali siano le



Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di assenso. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni che regolano la conferenza semplificata, con abbreviazione dei termini fino alla metà.

Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica (che sostituisce il “vecchio” progetto preliminare, ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016), al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

A seguito di un quesito formulato dalla Presidenza del Consiglio, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Consiglio di Stato, con parere n. 1640 del 13 luglio 2016, si è espresso sui rapporti tra la conferenza di servizi e il silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche (disciplinato dall’art. 17-*bis* della legge n. 241 del 1990) aderendo al criterio interpretativo proposto dalla Presidenza, ritenuto il più semplice per la risoluzione dell’apparente sovrapposizione normativa, per cui si forma il silenzio-assenso quando è necessario acquisire l’assenso di una sola amministrazione, mentre opera la conferenza di servizi quando è necessario acquisire l’assenso di due o più amministrazioni. Il Consiglio di Stato ha tuttavia precisato che, in alternativa, per estendere l’ambito applicativo dell’art. 17-*bis*, si può sostenere che il silenzio-assenso opera sempre, anche qualora siano coinvolte più amministrazioni interpellate, evitando, ove si formi, la necessità di ricorrere alla conferenza, che andrebbe pertanto convocata solo a seguito del dissenso espresso al fine del superamento del dissenso medesimo.

Secondo il Consiglio di Stato non è invece possibile sostenere la tendenziale identità tra silenzio-assenso e conferenza semplificata asincrona, anche se tale tesi potrebbe apparire condivisibile in linea di principio, a causa della diversa disciplina prevista per la composizione dei conflitti, pur riservata in entrambi i casi al Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Resta dunque confermato – come si evince, del resto, dall’uso, nel decreto delegato, della locuzione “*più atti di assenso*” (cui la conclusione positiva del procedimento è subordinata), quale condizione per l’obbligatorio ricorso a tale istituto - che la conferenza di servizi, anche nella forma “semplificata”, opera solo nel caso in cui per l’intervento da realizzare o per l’attività da intraprendere siano richiesti, oltre all’assenso dell’autorità procedente che indice la conferenza di servizi, almeno altri due atti di assenso. La conferenza di servizi non è invece obbligatoria, ma solo facoltativa, in tutti i casi in cui – guardando al campo specifico del patrimonio culturale – l’intervento o l’attività non richiedano altri titoli (per esempio) all’infuori di quello edilizio e di quello di tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004.

Tale conclusione è applicabile anche al caso dell’autorizzazione paesaggistica, poiché a essa non osta la particolare articolazione di tale procedimento (art. 146 del predetto codice di settore), che implica (spesso) il concorso di tre atti di assenso tra loro variamente connessi, quello edilizio, se richiesto, quello paesaggistico e, all’interno di quest’ultimo, il parere vincolante del soprintendente, ma non implica (di regola) una trilateralità di rapporto (agendo, nel procedimento, di regola, solo il Comune delegato dalla Regione e la soprintendenza). Nei casi in cui l’ente preposto alla gestione del vincolo sia diverso dal Comune (per es., Regione o Ente parco), allora, in presenza di tre attori istituzionali che cooperano nello stesso procedimento può apparire conveniente il ricorso alla conferenza di servizi (prima nella forma “semplificata”, solo in via subordinata e successiva, alla conferenza di servizi “in presenza”, in modalità sincrona).

Conseguentemente, nel caso degli interventi di lieve entità, in sede di redazione del nuovo regolamento di modifica del d.P.R. n. 139 del 2010 approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 15 giugno 2016, si è ritenuta condivisibile una proposta emendativa della Conferenza unificata al decreto



Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

in itinere, volta a prevedere la conferenza di servizi (semplificata) solo quando, oltre all'autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso. Tale proposta è sembrata infatti coerente con il principio di delega della riduzione dei casi di ricorso alla conferenza di servizi.

La conferenza di servizi, nell'ipotesi in cui un progetto sia sottoposto a **valutazione di impatto ambientale**, rappresenta il "luogo" nel quale confluiscono gli esiti dell'integrazione di due procedimenti, quello finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio per la realizzazione di un intervento e quello relativo al giudizio di compatibilità ambientale che deve esprimersi sul relativo progetto (v. l'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006). In tal modo il giudizio di compatibilità ambientale espresso a seguito dei lavori della conferenza andrà a sostituire tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto. Restano ferme le disposizioni per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale. In accoglimento di un'osservazione del Consiglio di Stato, è stato introdotto il comma 5, il quale stabilisce che l'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti già destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, ai quali è riconosciuta la facoltà di intervenire nel procedimento. La disposizione, si noti, si applica a tutte le conferenze di servizi, non solo alla preliminare.

L'articolo 14-*bis* disciplina **la conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona**. Tale modalità è obbligatoria, di regola, per la conferenza decisoria. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente **entro cinque giorni lavorativi** dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda (specificazione richiesta dalla Conferenza unificata) se il procedimento è a iniziativa di parte. L'amministrazione procedente è tenuta a comunicare alle altre amministrazioni di cui si renda necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, l'oggetto della determinazione, corredato della relativa documentazione o delle credenziali informatiche per accedervi in via telematica; il termine perentorio e comunque non superiore a quindici giorni entro il quale richiedere eventuali integrazioni istruttorie; il termine perentorio entro il quale rendere le proprie determinazioni comunque non superiore a quarantacinque giorni ed esteso a novanta giorni per le amministrazioni portatrici di interessi sensibili (ove disposizioni di legge o i decreti di cui all'art. 2 della legge n. 241 del 1990 non prevedano un termine diverso) quale espressa considerazione della particolare rilevanza degli interessi di tutela del patrimonio culturale e di tutela ambientale; la data della eventuale riunione in modalità sincrona (entro i successivi cinque giorni). E' sempre fatto salvo il termine di conclusione del procedimento.

Le determinazioni conclusive, congruamente motivate, devono essere formulate in termini di assenso o dissenso e, in tale ultimo caso, devono essere indicate **ove possibile** (la locuzione è stata aggiunta in adesione al parere del Consiglio di Stato) le modifiche necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere, inoltre, chiare e analitiche e specificare se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa, da un atto amministrativo generale (per esempio, il Piano paesaggistico) ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. Merita di essere sottolineata l'aggiunta "*ove possibile*", introdotta quale condizione limitatrice alla regola generale del così detto "diniego costruttivo" o "propositivo". Questa limitazione chiarisce che resta comunque aperta la così detta "opzione zero", ossia la possibilità che sia opposto un diniego assoluto alla realizzazione dell'intervento, allorquando siano minacciati o pregiudicati in modo non mitigabile i valori culturali e paesaggistici dell'area o dell'immobile tutelati. E' evidente tuttavia che il ricorso a tale posizione di diniego assoluto dovrà essere più che congruamente motivato, proprio e specificamente sotto il profilo della non contenibilità del pregiudizio, mediante apposite prescrizioni "costruttive", entro limiti di compatibilità con i valori tutelati. Una carenza di motivazione su tale punto



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

essenziale configurerebbe un evidente indice di illegittimità del diniego per eccesso di potere, esponendo l'amministrazione a contenziosi dall'esito prevedibilmente sfavorevole e aggravando la percezione esterna di questa amministrazione come puramente interdittiva (percezione purtroppo già molto diffusa nell'opinione pubblica e presso le autonomie territoriali, come formalmente manifestato da numerosi Presidenti di Regioni proprio in occasione della discussione in Conferenza unificata degli schemi di decreti delegati attuativi della legge n. 124 del 2015). Il diniego "assoluto" dovrà in particolare essere escluso, perché intrinsecamente illogico e sproporzionato, in tutti i casi in cui si abbia a che fare non già con nuovi interventi comportanti esteso consumo di suolo verde o la profonda alterazione irreversibile del bene culturale tutelato, bensì con interventi manutentivi o di risanamento conservativo e di restauro, spesso in sé necessari per la stessa conservazione del bene protetto, in ordine ai quali potrà ragionevolmente discutersi del *modo*, non del *se* debbano essere realizzati, sicché, rispetto a essi, particolarmente cogente appare la regola logica del dissenso costruttivo, ossia del dovere funzionale dell'amministrazione di tutela di fornire essa stessa indicazioni propositive utili a rendere l'intervento compatibile e rispettoso delle caratteristiche tipologiche del bene protetto.

Fatti salvi i casi in cui la normativa europea richieda l'adozione di un provvedimento espresso, la mancata comunicazione della determinazione relativa alla decisione oggetto della conferenza entro i termini poc'anzi illustrati o la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti verso l'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

Scaduto il termine per la comunicazione delle determinazioni, l'amministrazione precedente adotta, entro **cinque giorni lavorativi** la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza. Qualora siano pervenuti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, o qualora le condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni coinvolte possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

Viceversa, in presenza di atti di dissenso non ritenuti superabili, l'amministrazione precedente adotta la determinazione di conclusione negativa, avente l'effetto di rigetto della domanda. In accoglimento di un'osservazione del Consiglio di Stato è stato previsto che nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 1990. L'amministrazione precedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine; dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

Il comma 6 disciplina l'ipotesi in cui durante lo svolgimento della conferenza in modalità asincrona siano stati comunicati dissensi espressi che l'amministrazione precedente ritiene possibile e opportuno superare. Si stabilisce, in tal caso, che quest'ultima, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolga la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi del successivo articolo 14-*ter*, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d) dell'articolo 14-*bis*, ossia tra il quarantacinquesimo e il cinquantesimo giorno dall'indizione della conferenza.

La possibilità per l'amministrazione precedente di attivare direttamente **la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona** è espressamente prevista, infine, nel comma 7, qualora risulti necessario in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere. Si è già evidenziato



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

come questa vera e propria conferenza di servizi, più “pesante” e impegnativa, sia destinata a operare solo in casi residuali di maggiore complessità o di acquisizione di dinieghi nel corso della fase “semplificata”.

L'amministrazione procedente può procedere in forma simultanea e in modalità sincrona anche su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato avanzata entro quindici giorni; in questo secondo caso la riunione ha luogo nei successivi quarantacinque giorni (come richiesto dalla Conferenza unificata).

Il nuovo articolo 14-*ter* detta le disposizioni che regolano la conferenza di servizi che si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della prima riunione. **Nei casi di particolare complessità in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni** (tale importante precisazione, che riconosce lo statuto speciale della tutela del patrimonio culturale, recepisce l'osservazione formulata dalle Commissioni parlamentari). Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

4. Il comma 3 dell'art. 14-*ter* reca il principio generale secondo cui ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato a esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza.

Nella conferenza simultanea, si prevede altresì che, ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto, abilitato a esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per le amministrazioni periferiche, dal Prefetto (così detto “**rappresentante unico di governo**”). Si prevede, poi, che, ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possano comunque intervenire ai lavori della conferenza, ma esclusivamente in funzione di supporto. Le amministrazioni titolari di interessi sensibili (tra cui le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico), che hanno facoltà di proporre opposizione, possono formalizzare al rappresentante unico il proprio dissenso, ai fini dell'opposizione.

Si prescrive, inoltre, che deve considerarsi acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione, ovvero pur partecipando alla riunione non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato.

Giova chiarire immediatamente, riguardo a questo punto della riforma, che la questione dell'unica rappresentanza di governo in seno alla conferenza di servizi (in caso di partecipazione anche di amministrazioni non statali) si porrà esclusivamente per la conferenza di servizi vera e propria, ossia per la conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona (di cui all'art. 14-*ter*), che opererà solo in caso di esito negativo della conferenza “semplificata” o nei casi di maggiore complessità della determinazione. Nella pratica, dunque, gli uffici periferici di questa amministrazione – segnatamente, le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio – riceveranno senz'altro la “convocazione” (*recte*: la comunicazione di avvio) della conferenza in forma semplificata, in uno al carteggio (telematico) concernente la documentazione necessaria all'istruttoria e alla valutazione dell'intervento, quindi disporranno di ben novanta giorni di tempo per esprimersi e per inviare in via telematica all'amministrazione procedente il proprio motivato avviso; solo in caso di diniego ostativo, valutato “superabile” dall'amministrazione procedente, scatterà la seconda fase, quella della conferenza di servizi vera e propria, in modalità sincrona e simultanea, indetta proprio per tentare il superamento del dissenso, ed è soltanto rispetto a tale seconda fase



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

che si porrà il problema dell'interlocuzione con il Prefetto, quale, allo stato, ufficio periferico a cui la legge demanda la individuazione del rappresentante unico del governo in seno alla conferenza.

Riguardo alle modalità di interlocuzione con la Prefettura e alle modalità di costruzione del dialogo interno alle amministrazioni statali in preparazione della conferenza di servizi *ex art. 14-ter*, ci si riserva di fornire in un secondo tempo indicazioni applicative e interpretative, all'esito di ulteriori approfondimenti in corso con le altre amministrazioni centrali coinvolte (e in attesa del decreto attuativo dell'art 8 della legge n. 124 del 2015, relativo alla riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato).

5. L'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle **posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti** alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. La modifica introdotta, su suggerimento del Consiglio di Stato, al testo inizialmente proposto - che faceva riferimento alle posizioni espresse dai rappresentanti, anziché dalle (singole) amministrazioni, se pur rappresentate - chiarisce che le posizioni delle amministrazioni statali si sommano (senza ridursi a unità in ragione dell'unico rappresentante) ai fini del computo della prevalenza. Il comma 1 del novellato articolo 14-*quater* contiene la previsione secondo cui la determinazione motivata di conclusione della conferenza adottata dall'amministrazione procedente sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate.

Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare, motivando congruamente, l'amministrazione procedente ad assumere, previa indicazione di una nuova conferenza (previsione richiesta dalle Commissioni parlamentari), determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies*. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante unico, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* (il comma è stato modificato in accoglimento di un'osservazione del Consiglio di Stato che suggeriva di distinguere le ipotesi di annullamento d'ufficio da quelle di revoca).

Al comma 3 si dettano le disposizioni in tema di efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Si stabilisce, quindi, che, in caso di approvazione unanime, tale determinazione è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è, invece, temporaneamente sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-*quinquies* per il periodo utile all'esperimento della procedura di opposizione ivi prevista.

Ai sensi del comma 4, i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

6. Con il novellato articolo 14-*quinquies* si regola il **procedimento di opposizione**, introdotto in via innovativa dal decreto in favore delle amministrazioni con posizione "qualificata", che abbiano espresso un dissenso motivato in seno alla riunione della conferenza (anche, eventualmente, per il tramite del rappresentante unico).

Al comma 1 si prevede che, entro dieci giorni dall'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza, **le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali** o alla tutela della salute dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza.



Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

Lo scopo della disposizione è quello di indurre dette amministrazioni ad assumere una posizione chiara e inequivoca, così scongiurando il rischio di comportamenti ostruzionistici e dilatori. Si stabilisce, poi, che per le amministrazioni statali l'opposizione debba essere proposta dal Ministro (evidentemente, su proposta degli uffici ministeriali competenti che ritengano permanere le ragioni ostative espresse nell'atto di dissenso). La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza (già temporaneamente sospesa pendente il termine per proporre opposizione).

Con i commi 4, 5 e 6 si disciplinano le due fasi in cui si articola il procedimento di opposizione. La sede in cui si svolge la prima fase è stata individuata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, che indice, entro quindici giorni dalla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano e l'intesa non venga raggiunta nella predetta riunione, si prevede la possibilità di indire, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.

Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni e, comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia (a decorrere dal momento in cui è comunicato il rigetto dell'opposizione). **Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione**, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni con le amministrazioni dissenzienti e con le altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza (sul punto è stata recepita l'osservazione del Consiglio di Stato con riferimento alle ipotesi di accoglimento solo parziale dell'opposizione). Tale ultima specificazione consente di "recuperare" in sede di delibera del Consiglio dei ministri le parziali convergenze e le prescrizioni migliorative di tutela via via stipulate tra i diversi attori istituzionali nella fase istruttoria prodromica alla delibera del Consiglio, evitando che il voto dell'Organo politico possa risolversi in una scelta "secca" per il "sì" (incondizionato, ossia per l'approvazione della proposta progettuale originaria) o per il "no" assoluto alla realizzazione dell'intervento, apparendo comunque auspicabile la definizione di un punto mediano di equilibrio che consenta un serio bilanciamento degli interessi in gioco (bilanciamento fisiologicamente demandato dalla legge alla sede politica, più che a quella tecnica).

La riforma ha dunque invertito il tradizionale ordine procedurale: dall'effetto di "veto" del diniego promanante dall'organo ministeriale di tutela, con onere a carico dell'autorità procedente di adire la sede politica, si è passati alla possibilità di una composizione degli interessi pubblici configgenti operata *in loco* dalla rappresentanza unica di governo, con onere a carico di questa amministrazione, in caso di soccombenza dell'interesse protetto, di adire la sede politica.

L'Ufficio periferico che ha adottato l'atto di diniego o il parere negativo e che ha visto "superato" il proprio diniego in sede di conferenza di servizi, dovrà, ove ritenga nell'esercizio delle sue competenze tecnico-scientifiche (di discrezionalità tecnica) assolutamente necessario impedire la conclusione favorevole della conferenza di servizi e impedire la realizzazione dell'intervento, inviare un'apposita richiesta, approfonditamente motivata e adeguatamente documentata, idonea a dimostrare la assoluta incompatibilità



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

dell'intervento con i valori tutelati e la strategicità per l'amministrazione di portare l'affare all'esame del Consiglio dei ministri. La richiesta andrà naturalmente inviata per la via gerarchica al Direttore generale centrale, cui competerà, sentito sul punto il Segretario generale, la valutazione della possibile richiesta al Ministro. E' evidentemente da escludere che tale richiesta possa essere inoltrata dagli organi periferici direttamente al Ministro, dovendosi su di essa motivatamente esprimere il Direttore generale centrale, sentito il Segretario generale.

7. L'art. 2 del decreto in esame reca modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, intervenendo, in particolare, sugli articoli 5 (**Sportello unico per l'edilizia**) e 20 (**Procedimento per il rilascio del permesso di costruire**) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. In primo luogo, la soppressione (al comma 3 dell'articolo 5) delle parole "direttamente o tramite conferenza di servizi" rende ordinaria l'indizione della conferenza nell'ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire avviato presso il SUE; l'abrogazione (alla lettera g), del comma 3 dell'articolo 5) del riferimento all'applicabilità del codice di settore nel caso di dissenso manifestato dagli uffici ministeriali su interventi riguardanti immobili vincolati ai sensi del medesimo codice adegua la disciplina urbanistica alla nuova disciplina generale, in base alla quale nella conferenza di servizi nessun interesse, compreso quello posto alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, può, di per sé, bloccare la conclusione del procedimento. In secondo luogo, le modifiche apportate all'articolo 20 consentono l'allineamento alla nuova disciplina generale per l'indizione della conferenza prevista nell'ambito del permesso di costruire, disponendo che ove sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso resi da amministrazioni diverse si procede ai sensi degli articoli 14 e ss. della legge n. 241 del 1990. Anche nell'ipotesi ora considerata, in cui l'intervento richieda sia il titolo edilizio sia l'assenso di questa amministrazione, si ritiene che debba applicarsi il principio dianzi indicato per cui la conferenza di servizi opera solo quando l'amministrazione procedente debba acquisire l'assenso di due o più amministrazioni. In alternativa, secondo l'interpretazione proposta dal Consiglio di Stato a favore dell'estensione dell'ambito applicativo dell'art. 17-*bis*, la conferenza andrebbe convocata solo a seguito del dissenso espresso, al fine del superamento del dissenso medesimo.

In materia di **SCIA o CILA edilizia**, si segnala la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale anche del d.lgs. n. 126 del 30 giugno 2016, recante "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124", che apporta modifiche e integrazioni alla legge n. 241 del 1990. In particolare, viene introdotto l'art. 19-*bis* in tema di "concentrazione dei regimi amministrativi" che prevede, tra l'altro, una norma di coordinamento con la disciplina della conferenza di servizi ove l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive. In tale ipotesi, infatti, il termine per la convocazione della conferenza decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello da comunicazione all'interessato (non è pertanto possibile iniziare l'attività già a far data dalla presentazione dell'istanza).

L'articolo 3 provvede a modificare la disciplina della conferenza di servizi nell'ambito dello **Sportello unico per le attività produttive** attualmente previsto dall'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto legge 25 giugno 2008, 112, nonché le modalità operative della conferenza stabilite dall'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. In particolare vengono abrogate la previsione della facoltatività dell'indizione della conferenza e la condizione di avvio obbligatoria nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni. Questa ipotesi, infatti, appare assorbita dal criterio più ampio della complessità previsto dalla disciplina generale.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

L'articolo 4 incide sulla **disciplina adottata in materia di Autorizzazione unica ambientale**. Essendo stata costruita sul modello del SUAP, la disciplina della procedura per il rilascio dell'AUA presenta gli stessi problemi di coordinamento rilevati per lo sportello unico. In particolare è necessario eliminare le disposizioni dell'articolo 4 del d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che prevedono una conferenza di servizi facoltativa (nei casi in cui i termini dei procedimenti necessari per acquisire gli atti di assenso siano inferiori a 90 giorni) e una obbligatoria (quando gli stessi termini superino i 90 giorni). A tal fine è prevista la soppressione del secondo periodo del comma 4, dell'articolo 4 e dell'ultimo periodo del comma 5 del medesimo articolo.

L'articolo 5 definisce il coordinamento con la disciplina della conferenza di servizi prevista nell'ambito del Codice dell'ambiente. In particolare sono abrogate le disposizioni che prevedono l'indizione facoltativa della conferenza di servizi e sono modificate le disposizioni di rinvio alla vecchia formulazione degli articoli 14 e seguenti.

L'articolo 6, al fine di rendere praticabile il nuovo schema generale di conferenza di servizi nel caso di acquisizione di autorizzazioni paesaggistiche, prevede un coordinamento con la tempistica e la specifica sequenza procedimentale fissata dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, volta ad assicurare il necessario coinvolgimento delle amministrazioni a diverso titolo preposte alla tutela del vincolo paesaggistico. In particolare, la norma prevede che, nell'ambito della conferenza decisoria in forma semplificata, in caso di interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, le comunicazioni (circa le istanze e la relativa documentazione) siano date dall'amministrazione procedente anche al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del codice di settore (non solo, quindi, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente). Nel caso in cui l'amministrazione procedente sia competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la documentazione che deve essere trasmessa a corredo dell'istanza include la relazione tecnica illustrativa e la proposta di provvedimento da trasmettersi al soprintendente.

Nell'art. 7 è stata soppressa la disposizione transitoria che era stata inserita nelle more del recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, in caso di affidamento di concessione di lavori pubblici, in quanto *medio tempore* recepita con il d.lgs. n. 50 del 2016. Le nuove norme si applicano ai procedimenti avviati (d'ufficio, o su istanza di parte) successivamente alla loro entrata in vigore.

L'articolo 8 contiene una clausola generale di coordinamento, ai sensi della quale i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dal decreto in esame.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Cops. Paolo CARPENTIERI)

**INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI NON IDONEI
ai sensi del D.Lgs 42/2004**

| Elenco Aree e Siti non Idonei | Buffer D.Lgs 42/2004 | | | ELABORATI GRAFICI DI RIFERIMENTO | NOTE |
|---|----------------------|--------------|------------------|--|---|
| | m | INTERFERISCE | NON INTERFERISCE | | |
| Beni monumentali (artt. 10, 12 e 46 del D.Lgs. n.42/2004) | 0 | | NON INTERFERISCE | A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Allegati Grafici TAV 13. c Aree di interesse archeologico- Beni culturali- Beni monumentali | L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer ai sensi del D.Lgs 42/2004 |
| Beni e siti e archeologici, storico-monumentali ed architettonici (art.142 - D.Lgs. n.42/2004) | 0 | | NON INTERFERISCE | A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Allegati Grafici TAV 13. c Aree di interesse archeologico- Beni culturali- Beni monumentali | L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer ai sensi del D.Lgs 42/2004 |
| Territori costieri (art.142 lettera a - D.Lgs. n.42/2004) | 300 | | NON INTERFERISCE | A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Allegati Grafici TAV 13.g Territori Costieri | L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer ai sensi del D.Lgs 42/2004 |
| Territori contermini ai laghi ed invasi artificiali (art.142 lettera b- D.Lgs. n.42/2004) | 300 | | NON INTERFERISCE | A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Allegati Grafici TAV 13.e Fiumi, Torrenti e corsi d'acqua- Laghi ed invasi artificiali | L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer ai sensi del D.Lgs 42/2004 |
| Fiumi, torrenti e corsi d'acqua (art.142 lettera c - D.Lgs. n.42/2004) | 150 | | NON INTERFERISCE | A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Allegati Grafici TAV 13.e Fiumi, Torrenti e corsi d'acqua- Laghi ed invasi artificiali | L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer ai sensi del D.Lgs 42/2004 |
| Rilievi sopra i 1.200 m s.l.m. (art.142 lettera d - D.Lgs. n.42/2004) | 1200 | | NON INTERFERISCE | A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Allegati Grafici TAV 13.o Montagne eccedenti i 1200 m s.l.m | L'area oggetto dell'intervento è posta a circa 380,00mt s.l.m, pertanto aggiungendo l'altezza dell'aerogeneratore (200,00 mt) si giunge a quota 580,00 mt. s.l.m. < 1200,00 mt s.l.m. |
| Aree protette ,Parchi e Riserve naturali regionali e statali (art.142 lettera f - D.Lgs. n.42/2004) | 0 | | NON INTERFERISCE | A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Allegati Grafici TAV 13.h Parchi e Riserve | L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer dall' <u>Aree protette (Parchi e Riserve naturali regionali e statali)</u> |
| I territori coperti da foreste e da boschi (art.142 lettera g - D.Lgs. n.42/2004) | 0 | | NON INTERFERISCE | A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Allegati Grafici TAV 13.f Boschi e Foreste | L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer ai sensi del D.Lgs 42/2004 |
| Aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici (art.142 lettera h - D.Lgs. n.42/2004) | 0 | | NON INTERFERISCE | Si rimanda alla consultazione dei certificati degli USI CIVICI e alla Relazione del perito demaniale. | L'area dell'intero parco eolico non è gravato da usi civici o aree assegnate alle università agrarie. |
| Le zone umide (art.142 lettera i - D.Lgs. n.42/2004)incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 | 0 | | NON INTERFERISCE | A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Allegati Grafici TAV 13.i Aree Umide | L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer ai sensi del D.Lgs 42/2004 |
| I vulcani (art.142 lettera l - D.Lgs. n.42/2004) l'iscrizione ad un apposito Albo | 0 | | NON INTERFERISCE | A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Allegati Grafici TAV 13.m Vulcani | L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer ai sensi del D.Lgs 42/2004 |
| Le zone di interesse archeologico (art.142 lettera m - D.Lgs. n.42/2004) | 0 | | NON INTERFERISCE | A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Allegati Grafici TAV 13. c Aree di interesse archeologico- Beni culturali- Beni monumentali | L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer di Zone di Interesse Archeologico ai sensi del D.Lgs 42/2004 |

**INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI NON IDONEI
ai sensi del D.Lgs 42/2004**

| Elenco Aree e Siti non Idonei | Buffer D.Lgs 42/2004 | | ELABORATI GRAFICI DI RIFERIMENTO | NOTE |
|--|----------------------|--------------|---|---|
| | m | INTERFERISCE | | |
| Percorsi tratturali (art.142 - D.Lgs. n.42/2004) | 0 | | NON INTERFERISCE A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Allegati Grafici TAV 13.d Aree vincolate Ope Legis- Tratturi | L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer ai sensi del D.Lgs 42/2004 |
| Geositi | | | NON INTERFERISCE A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Allegati Grafici TAV 13.n Geositi | L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer ai sensi del D.Lgs 42/2004 |
| Rete Ecologica | 0 | | NON INTERFERISCE A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Allegati Grafici TAV 13.b Rete Natura 2000- EUAP- Rete ecologica | L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer ai sensi del D.Lgs 42/2004 |
| Alberi monumentali | 0 | | NON INTERFERISCE A.17.1.0- Studio di Impatto Ambientale- Allegati Grafici TAV 13.I Alberi Monumentali | L'intero parco eolico NON RIENTRA nel buffer ai sensi del D.Lgs 42/2004 |